

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 28 luglio 2007

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 26 marzo 2007, n. 5.

Celebrazioni per il centocinquantenario dell'Unità d'Italia Pag. 3

LEGGE REGIONALE 30 marzo 2007, n. 6.

Ulteriore proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2007 Pag. 4

LEGGE REGIONALE 2 aprile 2007, n. 7.

Soppressione Osservatori regionali. Pag. 5

LEGGE REGIONALE 4 aprile 2007, n. 8.

Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2003, n. 17 (Valorizzazione delle espressioni artistiche di strada) Pag. 6

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 gennaio 2007, n. 1/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche al regolamento regionale 31 luglio 2001, n. 11/R (Disciplina dell'uso plurimo delle acque irrigue e di bonifica).» Pag. 6

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 marzo 2007, n. 2/R.

Regolamento regionale recante: «Disciplina delle Conferenze di pianificazione previste dall'art. 31-bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come inserito dall'art. 2 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1.» Pag. 7

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 marzo 2007, n. 3/R.

Regolamento regionale recante: «Ulteriori disposizioni in materia di procedimenti di concessione delle agevolazioni alle imprese per interventi di rilocalizzazione di cui all'art. 4-*quinqies* della legge 16 luglio 1997, n. 228, come già disciplinati dai regolamenti regionali 22 maggio 2001, n. 6/R e 11 giugno 2001, n. 8/R» Pag. 10

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 2007, n. 4/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche agli articoli 1, 2, 3 e 8 del regolamento regionale 20 giugno 2005, n. 4/R (Nuova disciplina degli interventi a sostegno delle attività teatrali di cui alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 68)». Pag. 11

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 29 maggio 2007, n. 20.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 agosto 1987, n. 25 (Contributi regionali per il recupero edilizio abitativo e altri interventi programmati) - Città a colori Pag. 12

LEGGE REGIONALE 29 maggio 2007, n. 21.

Norme per la conservazione, gestione e valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale Pag. 14

LEGGE REGIONALE 29 maggio 2007, n. 22.

Norme in materia di energia Pag. 17

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
17 gennaio 2007, n. **011/Pres.**

**Regolamento gestione beni mobili della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia** Pag. 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
2 febbraio 2007, n. **021/Pres.**

**Regolamento recante la classificazione delle varietà di vite
per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli-Venezia Giulia
approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0321/
Pres./2003. Approvazione modifiche** Pag. 26

REGIONE SICILIA

LEGGE 19 aprile 2007, n. **8.**

**Convalida dei concorsi banditi in attuazione dell'art. 4 della
legge regionale 27 aprile 1999, n. 8, concernente la ridetermi-
nazione delle dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni
culturali ed ambientali** Pag. 27

LEGGE 19 aprile 2007, n. **9.**

**Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, recante
istituzione dell'Ente lirico regionale Teatro Massimo «Vin-
cenzo Bellini» di Catania** Pag. 28

LEGGE 19 aprile 2007, n. **10.**

**Disposizioni in materia di esercizio di attività nei beni dema-
niali marittimi** Pag. 29

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 26 marzo 2007, n. 5.

Celebrazioni per il centocinquantenario dell'Unità d'Italia.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 13 del 29 marzo 2007)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, promuove le celebrazioni del centocinquantenario dell'Unità d'Italia, che ricorre nel 2011, anche con il concorso di altri soggetti pubblici e privati, partecipando a tal fine alla costituzione del Comitato di cui all'art. 2.

Art. 2.

Comitato «Celebrazioni per il Centocinquantenario dell'Unità d'Italia»

1. Per le finalità di cui all'art. 1, la Regione partecipa al Comitato «Celebrazioni per il Centocinquantenario dell'Unità d'Italia», abbreviabile «Italia 150», di seguito denominato «Comitato», costituito sulla base dello statuto di cui all'allegato A, a cui possono aderire quali enti fondatori la Provincia di Torino, la Città di Torino, la Compagnia di San Paolo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino, l'Unioncamere Piemonte, il Politecnico di Torino, l'Università degli studi di Torino, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università delle scienze gastronomiche.

Art. 3.

Scopo del Comitato

1. Il Comitato, che non ha fini di lucro, ha lo scopo di ideare e programmare, secondo la volontà degli enti fondatori, le celebrazioni del Centocinquantenario dell'Unità d'Italia.

2. Il Comitato, per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, può organizzare e promuovere iniziative, attività, mostre, conferenze, convegni, eventi, itinerari e servizi di accoglienza e visite ai siti interessati alle celebrazioni, realizzare opere ed allestimenti, sollecitare e raccogliere finanziamenti e sponsorizzazioni, rendersi editore di ogni tipo di pubblicazione ed inoltre compiere tutte le attività funzionalmente connesse con la realizzazione delle sue finalità, anche partecipando ad altri enti costituiti o costituendi.

3. Il Comitato, su richiesta e finanziamento degli enti fondatori, può svolgere altresì, attraverso le proprie competenze, attività di supporto, promozione e organizzazione delle azioni o iniziative collegate alle ricorrenze e celebrazioni istituzionali degli enti fondatori, organizzate durante la vigenza del Comitato stesso.

Art. 4.

Modalità per la costituzione del Comitato

1. Ai fini della costituzione del Comitato, il Presidente della giunta regionale può apportare le eventuali necessarie modificazioni formali allo statuto, di cui all'art. 2.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le eventuali modificazioni sostanziali allo statuto, non incidenti sulla natura e sulle finalità del Comitato, sono approvate con deliberazione del Consiglio regionale.

Art. 5.

Programma delle celebrazioni in Piemonte

1. Il Comitato, entro un anno dalla sua costituzione, elabora il programma delle celebrazioni, da sottoporre all'approvazione della giunta regionale.

2. La giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, approva il programma e provvede alla sua attuazione in concorso con gli altri enti fondatori.

Art. 6.

Consulta per le celebrazioni del Centocinquantenario dell'Unità d'Italia

1. È costituita la «Consulta regionale per le celebrazioni del Centocinquantenario dell'Unità d'Italia», di seguito denominata «Consulta».

2. Della Consulta fanno parte i legali rappresentanti, o loro delegati, dei comuni e delle province piemontesi interessati da vicende o insediamenti che abbiano attinenza con la dinastia sabauda e con la formazione dello Stato italiano, nonché i Presidenti, o loro delegati, delle associazioni, fondazioni o comitati che operano, con continuità e da almeno dieci anni, nel campo della conservazione e della valorizzazione del patrimonio e della storia del Piemonte, e la cui attività sia attinente alle vicende che hanno portato alla formazione dello Stato italiano.

3. La Consulta, che è presieduta dal Presidente del Consiglio regionale o suo delegato, ha funzioni consultive e propositive per l'attività della Regione e del Comitato.

4. Con propria deliberazione il Consiglio regionale individua le modalità di adesione e di funzionamento della Consulta.

Art. 7.

Personale

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, il Comitato si avvale di personale di supporto agli organi istituzionali previsti dalle norme statutarie.

2. Con riferimento alle fattispecie individuate, l'utilizzo di personale può avvenire:

a) mediante contratto a tempo determinato di diritto privato;

b) attraverso il ricorso ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di lavori a progetto, nel rispetto delle leggi vigenti in materia;

c) con la costituzione di forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.

3. Nella fattispecie di cui al comma 2, lettera a), qualora si tratti di personale proveniente da pubbliche amministrazioni, anche degli enti pubblici componenti il Comitato, la stipulazione del contratto a termine comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo di durata del rapporto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e di anzianità, nonché ai fini della conservazione del posto nel ruolo di precedente appartenenza.

4. In caso di utilizzo a tempo parziale di personale dipendente da pubbliche amministrazioni, si osservano le disposizioni normative e contrattuali relative allo svolgimento di una seconda attività lavorativa.

5. In relazione alle proprie esigenze, previa autorizzazione delle amministrazioni di appartenenza, il Comitato può procedere, altresì, al conferimento di incarichi e consulenze esterne, nell'osservanza della disciplina relativa all'incompatibilità qualora l'attività professionale sia svolta da pubblico dipendente.

Art. 8.

Nomine e designazioni

1. Il personale delle pubbliche amministrazioni può essere nominato o designato, qualora ne ricorrano le condizioni, in qualità di componente degli organi previsti dall'art. 7 dello statuto, di cui all'art. 2. In tal caso, trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia di incompatibilità e, ove si tratti di personale della Regione Piemonte, si osservano le disposizioni dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 (Disciplina delle situazioni di incompatibilità con lo stato di dipendente regionale).

2. Il Vice Presidente esecutivo di cui all'art. 14 dello statuto, se dipendente da pubbliche amministrazioni, può essere collocato in aspettativa senza assegni per la durata della carica, con diritto alla conservazione del posto. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

3. I componenti della giunta e del Consiglio regionale, anche in deroga alla vigente normativa regionale sulle incompatibilità, possono essere nominati o designati quali componenti degli organi di cui al comma 1.

Art. 9.

Valorizzazione del patrimonio sabauda e istituzione di struttura flessibile

1. Per le celebrazioni del 2011, la Regione, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, la Città di Venaria Reale e il Comune di Druento, è impegnata nel completamento del recupero e nella valorizzazione della Reggia di Venaria Reale, dei Giardini, della Citroniera e della Scuderia Juvarriane, di Villa ai Laghi del Borgo Castello della Mandria e degli altri beni compresi nell'ambito del progetto denominato «La Venaria Reale», nonché nella realizzazione degli interventi, anche infrastrutturali, necessari allo sviluppo del progetto stesso.

2. La Regione, anche mediante la stipulazione di accordi di programma quadro con il Ministero per i beni e le attività culturali, provvede al completamento del recupero strutturale e funzionale dei beni di cui al comma 1 e degli altri siti di pertinenza sabauda.

3. La Regione, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e con il concorso degli altri soggetti pubblici e privati, interessati, partecipa alla costituzione di un ente dotato di personalità giuridica ed adeguata autonomia organizzativa e finanziaria, cui affidare la conservazione, la fruizione e la valorizzazione dei beni di cui al comma 1.

4. Il Consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, approva un programma pluriennale di opere, interventi ed azioni volte ad attuare quanto previsto nel presente articolo.

5. La giunta regionale, con propria deliberazione, istituisce una struttura flessibile interassessorile cui compete il supporto e il concorso per l'elaborazione dei documenti programmatici e per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.

6. Al responsabile della struttura flessibile si applica la disciplina di cui agli articoli 26 e 29 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale).

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007, è iscritto lo stanziamento pari a 200.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, ripartito in 150.000,00 euro nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) 31991 (Beni culturali Direzione - Titolo I spese correnti) e in 50.000,00 euro nell'ambito dell'UPB 31992 (Beni culturali Direzione - Titolo II spese in conto capitale), unità che presentano le necessarie capienze.

2. Per il biennio 2008-2009, agli oneri stimati in 200.000,00 per ciascun anno, in termini di competenza, e stanziati nell'UPB 31991 del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (legge finanziaria per l'anno 2003).

Art. 11.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 26 marzo 2007

MERCEDES BRESSO

(Omissis).

07R0240

LEGGE REGIONALE 30 marzo 2007, n. 6.

Ulteriore proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2007.

(Pubblicata nel 2° suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 13 del 2 aprile 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ulteriore proroga dell'esercizio provvisorio

1. L'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2007, autorizzato sino al 28 febbraio 2007 dalla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 40 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2007), prorogato sino al 31 marzo 2007 dalla legge regionale 28 febbraio 2007, n. 4 (Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2007), è ulteriormente prorogato fino al 30 aprile 2007.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 30 marzo 2007

MERCEDES BRESSO

07R0261

LEGGE REGIONALE 2 aprile 2007, n. 7.

Soppressione Osservatori regionali.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Piemonte n. 14 del 5 aprile 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Soppressione Osservatori regionali

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, sono soppressi gli organismi di cui all'allegato A e contestualmente sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

- a) l'art. 3 della legge regionale 13 febbraio 1995, n. 16 (Coordinamento e sostegno delle attività a favore dei giovani);
- b) l'art. 12 della legge regionale 22 dicembre 1995, n. 95 (Interventi regionali per lo sviluppo del sistema agroindustriale piemontese);
- c) l'art. 57 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna).

2. Dalla data di cui al comma 1, sono altresì soppressi gli organismi, istituiti con provvedimento amministrativo, riportati nell'allegato B.

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 22 della legge regionale n. 44/2000

1. L'art. 22 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59») è sostituito dal seguente:

«Art. 22 (Attività finalizzata alla elaborazione delle politiche industriali). — 1. La Regione Piemonte promuove un'attività permanente di analisi, studio e informazione sul sistema industriale piemontese.

2. L'attività di cui al comma 1 è finalizzata in particolare a:

- a) fornire il necessario supporto conoscitivo alla programmazione regionale;

- b) conseguire un'adeguata conoscenza del sistema industriale piemontese, delle sue articolazioni settoriali e territoriali e della sua prevedibile evoluzione;

- c) effettuare il monitoraggio e la valutazione degli interventi attivati dalla Regione a favore dell'industria piemontese;

- d) rilevare le necessità espresse dal sistema delle imprese che possono essere soddisfatte dall'intervento pubblico ed il livello di gradimento degli interventi attivati;

- e) fornire informazioni alle imprese anche mediante gli sportelli unici comunali, come previsto dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998 e dall'art. 24, comma 1, e ad altri interessati;

- f) realizzare un sistema informativo regionale, in raccordo e connessione con analoghe strutture nazionali, regionali, di enti locali, del sistema camerale, delle associazioni imprenditoriali dell'amministrazione regionale.

3. Per le finalità di cui al comma 2, la competente struttura regionale cura la raccolta e l'aggiornamento delle informazioni in ordine ai principali indicatori sull'industria piemontese; promuove e realizza indagini, ricerche e studi in materia, favorisce, e attua l'informazione ed il confronto mediante adeguate forme di diffusione dei dati ed organizzando convegni e seminari. A tale scopo la struttura può ricorrere, mediante convenzione, all'apporto di enti, istituzioni anche private, associazioni imprenditoriali, organizzazioni sindacali, istituti di ricerca, università, società, esperti muniti di adeguata competenza od avvalersi di consorzi, agenzie, istituti e società a partecipazione regionale o comunque finanziati dalla Regione.

4. La struttura si avvale dell'apporto di una commissione tecnico-scientifica la cui composizione e durata è definita dalla giunta regionale con apposita deliberazione con la quale si provvede, altresì, a nominarne i componenti ed a fissarne gli eventuali compensi.

5. La giunta regionale approva il programma di attività, di norma biennale, predisposto dalla competente struttura regionale e lo comunica alla commissione consiliare competente.».

Art. 3.

Modifica all'art. 11 della legge regionale n. 3/2004

1. Il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale 22 novembre 2004, n. 34 (Interventi per lo sviluppo delle attività produttive) è sostituito dal seguente:

«2. Per la realizzazione delle attività di studio, ricerca e monitoraggio, la Regione si avvale della struttura regionale di cui all'art. 22 della legge regionale n. 44/2000, e di altre analoghe strutture costituite con riferimento agli obiettivi prioritari evidenziati in sede di programmazione.».

Art. 4.

Sostituzione della rubrica del Capo VIII della legge regionale n. 16/1999

1. La rubrica del Capo VIII della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna) è sostituita dalla seguente: «Attività permanente di analisi e studio delle problematiche del territorio montano piemontese».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 55 della legge regionale n. 16/1999

1. L'art. 55 della legge regionale n. 16/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 55 (Attività di analisi e di studio delle problematiche del territorio montano piemontese). — 1. Le attività di analisi e di studio delle problematiche strutturali e congiunturali relative al territorio montano previste dall'art. 54, sono realizzate tenendo conto delle politiche comunitarie, nazionali e regionali a favore della montagna e contribuiscono alla redazione della relazione annuale sullo stato della montagna prevista dall'art. 24 della legge n. 97/1994.

2. Le attività di cui al comma 1 concorrono, in particolare:

- a) alla programmazione regionale;
- b) alla valutazione dell'efficacia degli interventi comunitari, nazionali e regionali interessanti la montagna piemontese;
- c) alla raccolta, elaborazione e diffusione di dati relativi alla situazione e alle problematiche del territorio montano piemontese, allo scopo di migliorarne la conoscenza.

3. Per le finalità di cui al comma 2, la competente struttura regionale:

- a) cura la raccolta e l'aggiornamento, in una banca dati informatizzata, delle principali informazioni sulla montagna, acquisendo sistematicamente dati da fonti già disponibili ed attivando specifiche collaborazioni con soggetti pubblici e privati;
- b) promuove e realizza indagini, ricerche, studi e collaborazioni;
- c) realizza strumenti di informazione periodica, anche sotto forma di bollettini o monografie di approfondimento su temi di particolare rilevanza;
- d) svolge attività di informazione socio-economica anche attraverso l'organizzazione di seminari e convegni di studio con gli enti e le associazioni interessate.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3, la struttura può avvalersi della collaborazione dell'Istituto ricerche economico-sociali (IRES) e dell'Istituto per le piante da legno e l'ambiente (IPLA S.p.a.) nonché, per compiti altamente specializzati, di esperti esterni.».

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 56 della legge regionale n. 16/1999

1. L'art. 56 della legge regionale n. 16/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 56. (Sistema informativo regionale sulla montagna). — 1. Le basi dati e le elaborazioni necessarie alla realizzazione delle attività di cui all'art. 55 sono assicurate dal sistema informativo regionale sulla montagna, (di seguito denominato sistema) gestito dalla competente struttura regionale.

2. Il sistema persegue i seguenti obiettivi:

a) promozione del coordinamento dei sistemi informativi già istituiti nella Regione Piemonte, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'art. 54;

b) acquisizione sistematica dei dati raccolti dai sistemi informativi già istituiti dalla Regione Piemonte e da strutture regionali, nazionali, comunitarie ed extracomunitarie attraverso la creazione e la gestione di un apposito centro di documentazione;

c) aggiornamento ed elaborazione dei dati disponibili per la realizzazione degli strumenti di informazione periodica di cui all'art. 55, comma 3, lettera c).».

Art. 7.

U r g e n z a

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 2 aprile 2007

MERCEDES BRESSO

(*Omissis*).

07R0244

LEGGE REGIONALE 4 aprile 2007, n. 8.

Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2003, n. 17 (Valorizzazione delle espressioni artistiche di strada).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte n. 15 del 12 aprile 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 17/2003

1. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 15 luglio 2003, n. 17 (Valorizzazione delle espressioni artistiche di strada), dopo le parole «Le attività di cui al comma 1», sono inserite le seguenti: «ad eccezione di quelle realizzate all'interno di una specifica manifestazione, rassegna o festival».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 17/2003

1. L'art. 6 della legge regionale n. 17/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. *Promozione delle espressioni artistiche in strada.* — 1. La Regione assegna contributi annuali ad amministrazioni pubbliche e soggetti privati che, con carattere di continuità, promuovono le espressioni artistiche in strada con la realizzazione di manifestazioni, rassegne e festival e con il sostegno ad attività di valorizzazione, promozione e diffusione delle arti di strada. Il termine per la presentazione delle domande, i criteri

di valutazione, le modalità di assegnazione dei contributi sono definiti con apposita deliberazione della giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente.

2. La Regione istituisce inoltre premi annuali, di euro cinquemila cadauno, per artisti singoli o associati che si siano distinti per particolare bravura. I criteri per l'assegnazione dei premi sono definiti con apposita deliberazione della giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 17/2003

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 17/2003 le parole «ai comuni», sono sostituite con le seguenti: «ad amministrazioni pubbliche e soggetti privati».

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 17/2003 la parola «contributi» è sostituita con la seguente: «premi».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 4 aprile 2007

MERCEDES BRESSO

07R0260

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 gennaio 2007, n. 1/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche al regolamento regionale 31 luglio 2001, n. 11/R (Disciplina dell'uso plurimo delle acque irrigue e di bonifica).».

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte n. 7 del 15 febbraio 2007)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;

Visto il regolamento regionale 31 luglio 2001, n. 11/R;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 50-5288 del 12 febbraio 2007

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 2 del regolamento regionale 31 luglio 2001 n. 11/R

1. L'art. 2 del regolamento regionale 31 luglio 2001 n. 11/R, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. *Soggetti legittimati.* — 1. Possono presentare domanda per realizzare gli usi di cui all'art. 1, i consorzi di bonifica e i consorzi di irrigazione, regolarmente costituiti e in regola con il pagamento del prescritto canone demaniale, titolari:

a) di un provvedimento valido di concessione, anche preferenziale, di grande o piccola derivazione o di riconoscimento di antico diritto;

b) di derivazioni esercitate sulla base di provvedimenti provvisori o in attesa di rinnovo.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 8 del regolamento regionale 31 luglio 2001 n. 11/R

1. Dopo il comma 1 dell'art. 8 del regolamento regionale 31 luglio 2001, n. 11/R è inserito il seguente:

«1-bis. Nei casi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) la portata derivabile riferita all'intera derivazione è definitivamente stabilita in sede di rilascio del provvedimento di concessione a conclusione del procedimento di rinnovo o regolarizzazione.»

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 12 febbraio 2007.

p. BRESSO

Il vice presidente: PEVERARO

07R0182

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 marzo 2007, n. 2/R.

Regolamento regionale recante: «Disciplina delle Conferenze di pianificazione previste dall'art. 31-bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come inserito dall'art. 2 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1.».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 10 dell'8 marzo 2007)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1, (di modifica della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56);

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 17-5423 del 5 marzo 2007

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Rappresentanze in Conferenza

1. Nelle conferenze previste dall'art. 31-bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come inserito dall'art. 2 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1 (Sperimentazione di nuove procedure per la formazione e l'approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali. Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56), il comune è rappresentato in Conferenza dal sindaco; la provincia dal Presidente della provincia, la comunità montana dal presidente della comunità, la Regione dal Presidente della giunta regionale.

2. Sindaco, Presidente della provincia, presidente della comunità montana e Presidente della giunta regionale possono delegare a rappresentarli, con atto scritto, gli assessori competenti o i responsabili delle strutture tecniche delle rispettive amministrazioni.

3. Il Presidente della giunta regionale può delegare a rappresentarlo l'assessore competente, che può sub-delegare la rappresentanza ai responsabili delle strutture tecniche, come previsto dall'art. 3.

4. Il rappresentante di ogni ente può farsi assistere da dipendenti pubblici o da professionisti espressamente incaricati, esperti nelle materie in discussione.

Art. 2.

Contenuti della sub-delega

1. Nel caso in cui l'organo politico abbia sub-delegato il compito di rappresentare l'ente in Conferenza, ai sensi dell'art. 1, comma 2, la delega contiene:

- a) nome, cognome e qualifica del delegante;
- b) nome, cognome e incarico nell'ente del delegato;
- c) l'individuazione della Conferenza a cui partecipa il delegato;
- d) il contenuto della delega, definito secondo le regole dei rispettivi enti.

2. Nel caso della Regione Piemonte la delega incarica il rappresentante regionale di valutare la compatibilità della variante con i piani regionali vigenti e adottati, con le politiche ed i programmi regionali di settore e può altresì contenere, tenuto conto delle caratteristiche del territorio in cui ricade la variante, specifiche istruzioni e richiami di attenzioni per l'azione del delegato.

3. La delega dà inoltre atto della facoltà del rappresentante delegato di indire conferenze interne alla Regione ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 23 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 3.

Il delegato della Regione

1. Il rappresentante regionale delegato è di norma il responsabile del settore territoriale di riferimento, che può delegare a sua volta un funzionario dello stesso settore; qualora non sia in grado, per motivi organizzativi, di assumere l'incarico, il rappresentante regionale sarà scelto tra i responsabili degli altri settori della direzione pianificazione e gestione urbanistica.

2. Il delegato è incaricato di esprimere il parere della Regione ed il voto sulla variante.

3. Al termine della Conferenza di esame del documento programmatico il delegato, a mezzo di una nota scritta, informa la direzione e l'assessore competente dei contenuti della proposta del comune e, prima della conclusione della Conferenza sul progetto preliminare di cui all'art. 31-ter, comma 11 della legge regionale n. 56/1977, come inserito dall'art. 2 della legge regionale n. 1/2007, del voto che intende esprimere.

Art. 4.

Validità della riunione

1. Le riunioni sono valide, se validamente convocate, con la presenza della maggioranza degli enti aventi diritto di voto.

Capo II

CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA SUL DOCUMENTO PROGRAMMATICO

Art. 5.

Convocazione della Conferenza

1. Il sindaco, ai sensi del comma 5 dell'art. 31-ter della legge regionale n. 56/1977, come inserito dall'art. 2 della legge regionale n. 1/2007, convoca il Presidente della provincia, il presidente della comunità montana e il Presidente della giunta regionale ad una Conferenza per l'esame del documento programmatico, di cui all'art. 31-ter, comma 2 della legge regionale n. 56/1977, come inserito dall'art. 2 della legge regionale n. 1/2007.

2. Il sindaco ha facoltà di invitare alla Conferenza, oltre ai soggetti elencati, con modalità non tassative, all'art. 31-ter, comma 6 della legge regionale n. 56/1977, come inserito dall'art. 2 della legge regionale n. 1/2007, qualunque altro soggetto pubblico o privato, quando gestore o concessionario di servizi pubblici, ritenga utile.

3. La convocazione è fatta con lettera raccomandata a/r, deve pervenire ai destinatari almeno venticinque giorni prima della data di convocazione, deve indicare luogo, data e ora in cui si aprirà la Conferenza e l'oggetto della convocazione.

4. Il sindaco, per agevolare i lavori, in allegato alla lettera di convocazione fa pervenire ai destinatari della convocazione copia dei documenti da sottoporre alla Conferenza.

Art. 6.

Presidenza della Conferenza

1. Il sindaco, o il suo delegato, presiede la Conferenza.
2. Il presidente regola lo svolgimento dei lavori nel rispetto di quanto disposto nel presente regolamento.

Art. 7.

Svolgimento della Conferenza

1. Il presidente apre la seduta.
2. È presente un segretario con funzioni verbalizzanti, designato dal sindaco.
3. Il comune illustra i contenuti del documento programmatico della variante.
4. L'illustrazione può essere affidata anche a più soggetti, assessori o funzionari del comune o al tecnico incaricato della progettazione della variante.
5. Al termine dell'illustrazione la Conferenza verifica preliminarmente la coerenza delle finalità e degli oggetti generali del documento programmatico della variante con le definizioni dell'art. 31-ter, comma 1 della legge regionale n. 56/1977, come inserito dall'art. 2 della legge regionale n. 1/2007.
6. Al termine della verifica, se positiva, i rappresentanti di ogni ente possono chiedere chiarimenti e precisazioni su quanto esposto. Analoga facoltà hanno gli invitati.
7. Il presidente, esaurita l'illustrazione del documento programmatico e forniti i chiarimenti, apre la discussione nella quale partecipanti e invitati possono intervenire.
8. Esauriti gli interventi, il presidente dichiara conclusa l'illustrazione e, in accordo con i partecipanti presenti, fissa un termine, non superiore a trenta giorni, per la riconvocazione di una nuova seduta della Conferenza, nella quale ogni partecipante o invitato può formulare, in forma scritta, rilievi e proposte, resi disponibili dieci giorni prima della seduta.
9. Il rappresentante della Regione o quello della provincia o della comunità montana, se ritengono necessario disporre di un lasso di tempo più ampio, possono, motivandolo, chiedere la fissazione della riconvocazione in una data più avanti nel tempo.
10. La richiesta è messa ai voti dei soli enti partecipanti con diritto di voto, ed è accolta se approvata all'unanimità.
11. Il presidente chiude la seduta dando atto della data di riconvocazione, che viene comunque comunicata tempestivamente, a mezzo raccomandata a/r, a tutti i soggetti convocati ed invitati, indipendentemente dalla loro presenza alla seduta.

Art. 8.

Proseguimento della Conferenza riconvocata

1. Il presidente apre la seduta della Conferenza riconvocata.
2. È presente un segretario con funzioni verbalizzanti, designato dal sindaco.
3. I partecipanti e gli invitati, se non vi hanno provveduto in precedenza, presentano al presidente, in forma scritta, rilievi e proposte.
4. Ogni partecipante o invitato può illustrare i contenuti del proprio documento.
5. Il presidente, esaurita la discussione, chiude la Conferenza.

Capo III

CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA SUL PROGETTO PRELIMINARE

Art. 9.

Convocazione della Conferenza

1. Il sindaco, ai sensi dell'art. 31-ter, comma 11 della legge regionale n. 56/1977, come inserito dall'art. 2 della legge regionale n. 1/2007, riconvoca in Conferenza il Presidente della giunta regionale, il Presidente della provincia e il presidente della comunità montana, affinché esprimano i loro pareri e le loro osservazioni sul progetto preliminare di variante, come definito dal Consiglio comunale in seguito alle controdeduzioni sulle osservazioni.

2. La convocazione è fatta con lettera raccomandata a/r, deve pervenire ai destinatari almeno venticinque giorni prima della data di convocazione, deve indicare luogo, data e ora in cui si apre la Conferenza e l'oggetto della convocazione, e deve essere corredata dagli atti del progetto preliminare.

3. Alla Conferenza possono intervenire i soggetti invitati dal sindaco, secondo le modalità indicate all'art. 5, comma 2.

Art. 10.

Svolgimento della Conferenza

1. Il presidente apre la seduta.
2. È presente un segretario con funzioni verbalizzanti, designato dal sindaco.
3. Il comune illustra i contenuti del progetto preliminare della variante.
4. Al termine dell'illustrazione la Conferenza verifica preliminarmente la coerenza delle finalità e degli oggetti generali del progetto preliminare della variante con le definizioni dell'art. 31-ter, comma 1 della legge regionale n. 56/1977, come inserito dall'art. 2 della legge regionale n. 1/2007.
5. Al termine della verifica, se positiva, i rappresentanti di ogni ente e gli invitati possono chiedere chiarimenti e precisazioni su quanto esposto.
6. Esauriti gli interventi, il presidente dichiara conclusa l'illustrazione e, in accordo con i partecipanti presenti, fissa un termine, non superiore a novanta giorni, per consentire ai rappresentanti della Regione, della provincia e della comunità montana di formalizzare il proprio parere in forma scritta, da far pervenire dieci giorni prima della seduta conclusiva.
7. Il rappresentante della Regione, quello della provincia e quello della comunità montana, se ritengono necessario disporre di un lasso di tempo più ampio, possono, motivandolo, chiedere la fissazione di una data più avanti nel tempo.
8. La richiesta è messa ai voti dei soli enti partecipanti con diritto di voto, ed è accolta se approvata all'unanimità.
9. Il presidente chiude la seduta fissando la data di riconvocazione, che viene comunque comunicata tempestivamente, a mezzo raccomandata, a tutti i soggetti convocati, indipendentemente dalla loro presenza alla seduta.

Art. 11.

Proseguimento della Conferenza riconvocata

1. Il presidente apre la seduta della Conferenza riconvocata.
2. È presente un segretario con funzioni verbalizzanti, designato dal sindaco.
3. I rappresentanti della Regione, della provincia, della comunità montana, se non vi hanno provveduto in precedenza, depositano il parere dei rispettivi enti sul progetto preliminare di variante.
4. Il presidente dà la parola ai rappresentanti della Regione, della provincia e della comunità montana per illustrare i contenuti del parere.
5. Esaurita l'illustrazione il presidente, in accordo con, i partecipanti presenti, tenuto conto dei pareri, formula la proposta di parere della Conferenza e, nella stessa seduta o in una successiva, la sottopone al voto dei partecipanti.
6. Il parere è favorevole se ottiene la maggioranza dei voti dei partecipanti.
7. Il presidente chiude la Conferenza ed ha l'onere di trasmettere integralmente parere conclusivo ed eventuali ulteriori osservazioni formulate dalla Conferenza sia ai soggetti partecipanti con diritto di voto sia al Consiglio comunale, per il seguito di competenza.

Art. 12.

Riconvocazione della Conferenza richiesta dal Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, se non intende accettare integralmente il parere della Conferenza, ai sensi dell'art. 31-ter, comma 13 della legge regionale n. 56/1977, come inserito dall'art. 2 della legge regionale n. 1/2007 dandone adeguata motivazione, può riproporre, identiche o parzialmente modificate, le parti del progetto preliminare non condivise, chiedendo di sottoporle al riesame della Conferenza.

2. In tal caso il sindaco riconvoca la Regione, la provincia e la comunità montana in Conferenza di Pianificazione che, entro trenta giorni dalla prima riunione, esprime il definitivo parere di compatibilità con la pianificazione e programmazione sovralocale.

Capo IV

DOCUMENTAZIONE E FORMALIZZAZIONE DEI PARERI

Art. 13.

Proroga delle conferenze

1. Le proroghe previste dall'art. 31-ter, commi 5 e 11, come inseriti dall'art. 2 della legge regionale n. 1/2007, possono essere richieste da uno dei partecipanti.

2. La richiesta deve essere presentata al presidente della Conferenza in forma scritta, deve essere motivata, e contenere il nuovo termine entro cui la Conferenza deve essere conclusa.

3. La proroga, messa ai voti dal presidente in Conferenza è accolta se approvata da tutti i partecipanti.

Art. 14.

Documentazione da mettere a disposizione

1. Entro la conclusione della prima seduta di ogni Conferenza, il presidente della Conferenza consegna ai partecipanti copia dei documenti sui quali la Conferenza esprime parere; ai rappresentanti di Regione e provincia, su loro richiesta, sono consegnate più copie dei documenti, alcune eventualmente anche su supporto informatico, per consentire la sollecita acquisizione dei pareri che devono essere espressi dai diversi assessorati all'interno dei rispettivi enti.

2. Per agevolare i lavori, il presidente della Conferenza fa pervenire ai partecipanti copia della documentazione, o significative parti di essa, prima dell'apertura della Conferenza.

3. I documenti sui quali la Conferenza esprime parere sono inoltre messi a disposizione degli invitati.

4. Eventuali contestazioni sulla carenza o incompletezza dei documenti sono rilevati nel corso della prima seduta.

5. La Conferenza decide, a maggioranza dei partecipanti, se la carenza o l'incompletezza della documentazione è tale da pregiudicare la possibilità di esame: in tal caso la Conferenza decide, a maggioranza, una sospensione per consentire la produzione dei documenti necessari. Il periodo di sospensione non rientra nei conteggi dei termini perentori dati dalla legge regionale per formulare il parere.

Art. 15.

Conferenze interne agli enti

1. I rappresentanti della Regione, della provincia e della comunità montana in Conferenza esprimono unitariamente tutte le competenze dei rispettivi enti ed hanno l'onere di acquisire, e ricondurre ad unità, all'interno dei rispettivi enti, pareri e valutazioni espressi dai diversi settori e chiedere agli organi collegiali, quando e nei casi previsti dalla legge, di esprimersi.

2. Nel caso della Regione il suo rappresentante può indire all'interno dell'ente, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 7/2005 conferenze di servizi per acquisire in modo coordinato i pareri necessari, e chiede agli organi collegiali, quando e nei casi previsti dalla legge, di esprimersi.

Art. 16.

Deliberazione della giunta regionale

ai sensi dell'art. 31-bis, comma 8 della legge regionale n. 56/1977

1. La giunta regionale, di propria iniziativa o su proposta del suo rappresentante in Conferenza, con deliberazione motivata, può rendere vincolante il proprio parere nei confronti della Conferenza quando ricorrono le condizioni descritte all'art. 31-bis, comma 8 della legge regionale n. 56/1977, come inserito dall'art. 2 della legge regionale n. 1/2007.

2. Se il rappresentante della Regione rileva l'opportunità di far applicare l'art. 31-bis, comma 8 della legge regionale n. 56/1977, come inserito dall'art. 2 della legge regionale n. 1/2007, propone alla giunta regionale di avvalersi di tale facoltà predisponendo il testo della deliberazione.

3. La deliberazione della giunta regionale è comunicata alla Conferenza a cura del rappresentante della Regione in Conferenza, anche successivamente alla sua conclusione e comunque nel più breve tempo possibile.

Art. 17.

Parere conclusivo della Conferenza sul progetto preliminare della variante

1. La Conferenza, a conclusione della discussione sul progetto preliminare della variante, può esprimere, con votazione, un parere positivo, positivo con condizioni, negativo.

2. Il parere positivo, o positivo con condizioni, è inoltrato dal presidente della Conferenza al Consiglio comunale per l'approvazione del Piano con le modalità e le prescrizioni stabilite all'art. 31-ter, comma 12 della legge regionale n. 56/1977, come inserito dall'art. 2 della legge regionale n. 1/2007.

3. Il parere negativo impedisce l'approvazione della variante, comporta la conclusione della procedura e l'inapplicabilità delle misure di salvaguardia sul progetto preliminare di variante. Di ciò il presidente della Conferenza provvede a dare tempestiva comunicazione mediante avviso da esporre in pubblica visione nel comune interessato e da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

Art. 18.

Segreteria e verbali della Conferenza

1. Il segretario della Conferenza, designato dal sindaco o dal suo delegato, verbalizza gli interventi nella loro successione.

2. I pareri e i verbali redatti durante la seduta e firmati dai partecipanti sono trasmessi dal segretario della Conferenza ai rappresentanti degli enti partecipanti entro dieci giorni dalla data di ogni riunione.

Art. 19.

Accesso ai verbali, ai documenti e ai pareri

1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificata dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, chiunque può prendere visione o richiedere copia al presidente della Conferenza della documentazione esaminata, dei pareri dei rappresentanti degli enti partecipanti, del parere conclusivo e dei verbali definitivi delle Conferenze dopo il loro inoltro al Consiglio comunale da parte del presidente della Conferenza.

2. L'orario di accesso del pubblico ed il corrispettivo per il rilascio di copie sono stabiliti dall'amministrazione comunale interessata.

Art. 20.

Trasmissione degli atti approvati

1. La deliberazione di approvazione della variante, unitamente agli atti approvati dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 31-ter, comma 14, come inserito dall'art. 2 della legge regionale n. 1/2007, sono trasmessi in copia cartacea ed eventualmente anche su supporto informatico se disponibile, alla Regione, alla provincia e alla comunità montana qualora la stessa non sia ente proponente della variante.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 5 marzo 2007

MERCEDES BRESSO

07R0242

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 marzo 2007, n. 3/R.

Regolamento regionale recante: «Ulteriori disposizioni in materia di procedimenti di concessione delle agevolazioni alle imprese per interventi di rilocalizzazione di cui all'art. 4-*quinquies* della legge 16 luglio 1997, n. 228, come già disciplinati dai regolamenti regionali 22 maggio 2001, n. 6/R e 11 giugno 2001, n. 8/R».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 11 del 15 marzo 2007)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge 16 luglio 1997, n. 228 e seguenti modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000;

Visto l'art. 21 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;

Visto l'art. 23-*quinquies* della legge 23 febbraio 2006, n. 51;

Visti i regolamenti regionali 22 maggio 2001, n. 6/R e 11 giugno 2001, n. 8/R;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 33-5483 del 12 marzo 2007

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento detta ulteriori criteri operativi ed applicativi ad integrazione di quelli già disposti con i regolamenti regionali 22 maggio 2001, n. 6/R e 11 giugno 2001, n. 8/R, al fine di consentire una opportuna uniformità ed omogeneità di giudizio da parte degli istituti gestori e dei relativi comitati tecnici regionali di MCC ed Artigiancassa nei procedimenti amministrativi diretti all'istruttoria e concessione degli interventi agevolativi introdotti nell'ambito dei finanziamenti previsti per la rilocalizzazione delle attività produttive situate in aree a rischio di esondazione.

Art. 2.

Trasferimenti di azienda

1. Il trasferimento totale di azienda, per atto *tra vivi o mortis causa*, a titolo oneroso o gratuito, è ammesso alle seguenti condizioni:

a) il trasferimento deve risultare da idonea scrittura privata autenticata da un notaio;

b) sono decorsi 5 anni dall'avvio dell'intervento di rilocalizzazione (inteso come data della prima erogazione del finanziamento); il termine non è operante nei casi di trasferimento *mortis causa*;

c) la rilocalizzazione dell'attività è avvenuta;

d) il sito da rilocalizzare è stato dismesso sia dall'impresa cedente che dall'impresa cessionaria;

e) nel caso di trasferimento *mortis causa* l'impresa subentrante deve impegnarsi a completare l'intervento di rilocalizzazione, ove non ancora effettuato dal *de cuius*;

f) l'impresa cessionaria si accolla espressamente il finanziamento agevolato;

g) l'impresa cedente viene cancellata dal registro delle imprese.

2. Il trasferimento parziale di azienda (cessione di un ramo aziendale) è ammesso alle seguenti condizioni:

a) il trasferimento deve risultare da idonea scrittura privata autenticata da un notaio;

b) sono decorsi 5 anni dall'avvio dell'intervento di rilocalizzazione (inteso come data della prima erogazione del finanziamento);

c) la rilocalizzazione dell'attività è avvenuta;

d) il sito da rilocalizzare è stato dismesso sia dall'impresa cedente che dall'impresa cessionaria;

e) nel ramo ceduto devono essere ricompresi tutti i beni oggetto dell'intervento di rilocalizzazione;

f) l'impresa cessionaria si accolla espressamente il finanziamento agevolato;

g) il trasferimento di rami d'azienda nell'ambito di un medesimo gruppo societario non comporta la revoca delle agevolazioni concesse.

Art. 3.

Affitto d'azienda e vendita di singoli beni

1. In caso di affitto d'azienda, il mutuatario che prosegue nel pagamento delle rate residue del finanziamento agevolato, continua a beneficiare dei contributi concessi e della garanzia.

2. È ammessa la cessione di singoli beni oggetto dell'agevolazione di cui alla legge n. 228/1997, purché siano trascorsi 5 anni dall'avvio della rilocalizzazione (intesa come prima erogazione del finanziamento) e quindi a rilocalizzazione avvenuta.

Art. 4.

Chiusura dell'azienda per cessazione attività

1. La cessazione dell'attività da parte di una impresa che abbia regolarmente sostenuto le spese di investimento di cui alla legge n. 228/1997 non determina la revoca delle agevolazioni concesse, ed il finanziamento agevolato rimane in vita a favore del soggetto ex titolare dell'impresa, in applicazione dell'art. 23-*quinquies*, comma 3, della legge 23 febbraio 2006, n. 51 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative).

Art. 5.

Integrazioni per maggiori spese nel periodo di preammortamento

1. Sono ammesse maggiori spese di investimento sostenute nel periodo di preammortamento alle seguenti condizioni:

a) nel limite della capacità produttiva attestata a suo tempo in sede di domanda di contributo;

b) la domanda di integrazione deve essere presentata alla stessa banca che ha erogato l'originario finanziamento, unitamente alle fatture quietanzate relative alla maggior spesa sostenuta;

c) deve essere resa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del legale rappresentante che indichi le maggiori spese sostenute nel periodo di preammortamento, evidenziando con estrema precisione le voci di costo per le quali si chiede l'integrazione;

d) deve essere prodotta perizia giurata ed asseverata attestante che le maggiori spese sostenute non comportano un aumento della capacità produttiva rispetto a quella stimata a rilocalizzazione ultimata nella perizia originaria e che le stesse sono connesse solo ad una lievitazione di costi;

e) in ogni caso l'integrazione ammessa ha per oggetto esclusivamente la lievitazione monetaria delle voci di costo contenute nell'originario piano di investimenti, escludendo pertanto qualsiasi nuova voce di costo non prevista in precedenza.

Art. 6.

Lavori in economia

1. I lavori in economia ammissibili sono esclusivamente quelli che costituiscono l'oggetto principale dell'attività dell'impresa beneficiaria (a titolo esemplificativo le imprese edili e gli impiantisti).

2. A tale proposito le tariffe dei suddetti lavori in economia sono rilevabili unicamente dai Prezzari di riferimento delle Opere e Lavori Pubblici per la Regione Piemonte (ultima edizione), editi dalla competente struttura regionale e pubblicati sul sito internet della Regione Piemonte.

3. La perizia giurata ed asseverata deve contenere l'elencazione analitica dei lavori in economia effettuati, suddivisi per tipologia e secondo la mano d'opera utilizzata, entro i limiti di costo contenuti nei citati prezzari regionali.

4. I lavori in economia, come sopra definiti, sono ammessi:

a) nel caso in cui siano state assunte, in relazione a tale voce, deliberazioni di revoca totale o parziale dei contributi da parte di MCC S.p.a. o di Artigiancassa S.p.a.;

b) nel caso in cui l'impresa non abbia ancora documentato nei termini di legge ed entro la scadenza del periodo di preammortamento la realizzazione dell'investimento.

Art. 7.

Termine per l'inizio degli investimenti

1. Il termine perentorio per l'avvio degli investimenti di rilocalizzazione, inteso come prima erogazione del finanziamento, è fissato al 30 settembre 2007, pena la revoca delle agevolazioni concesse ai sensi della legge n. 228/1997, ivi compresa la revoca dell'estinzione con oneri a carico dei fondi agevolativi del finanziamento ai sensi della legge 16 febbraio 1995, n. 35 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994).

Art. 8.

Dichiarazione d'urgenza

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 12 marzo 2007.

MERCEDES BRESSO

07R0205

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 2007, n. 4/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche agli articoli 1, 2, 3 e 8 del regolamento regionale 20 giugno 2005, n. 4/R (Nuova disciplina degli interventi a sostegno delle attività teatrali di cui alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 68)».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 13 del 29 marzo 2007)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 30 maggio 1980, n. 68;

Vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7;

Visto il regolamento regionale 20 giugno 2005, n. 4/R;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 34-5582 del 26 marzo 2007

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 del regolamento regionale 20 giugno 2005, n. 4/R

1. Il comma 1 dell'art. 1 del regolamento regionale 20 giugno 2005, n. 4/R, è sostituito dal seguente:

«1. Nell'ambito delle finalità e degli stanziamenti di cui alla legge regionale 30 maggio 1980 n. 68 (Norme per la promozione delle attività del teatro di prosa), la Regione Piemonte assegna contributi a soggetti compresi tra quelli specificati all'art. 2 della legge regionale n. 68/1980, che hanno sede operativa in Piemonte e che svolgono attività teatrali in via prevalente sul territorio piemontese con caratteri di continuità e di professionalità.».

2. Al comma 4 dell'art. 1 del regolamento regionale 20 giugno 2005, n. 4/R, le parole: «all'art. 9», sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 8».

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 del regolamento regionale 20 giugno 2005, n. 4/R

1. Al comma 3 dell'art. 2 del regolamento regionale 20 giugno 2005, n. 4/R, le parole: «all'art. 9», sono sostituite dalle parole: «all'art. 8», e le parole: «entro il 15 ottobre», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 settembre».

2. Il comma 5 dell'art. 2 del regolamento regionale 20 giugno 2005, n. 4/R è abrogato.

3. Il comma 6 dell'art. 2 del regolamento regionale 20 giugno 2005, n. 4/R è sostituito dal seguente:

«6. Per attività continuativa si intende la realizzazione, nel corso dell'anno precedente a quello per il quale viene richiesto il finanziamento regionale, di un minimo di 300 giornate lavorative, certificate secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 6.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 3 del regolamento regionale 20 giugno 2005, n. 4/R

1. Il comma 3 dell'art. 3 del regolamento regionale 20 giugno 2005, n. 4/R, è sostituito dal seguente:

«3. A parziale deroga di quanto previsto al comma 1, i contributi a favore delle Residenze multidisciplinari di cui all'art. 8 vengono definiti, con provvedimento della struttura regionale competente, nel corso del primo anno del triennio con quote di pari importo per ciascuno dei tre anni, compatibilmente con le risorse disponibili sul bilancio regionale, sulla base del progetto triennale di attività presentato dai soggetti richiedenti unitamente alla domanda di contributo. I soggetti beneficiari sono tenuti a presentare i programmi di attività dettagliati per il secondo e il terzo anno del triennio entro il 31 ottobre del primo e del secondo, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente.».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 8 del regolamento regionale 20 giugno 2005, n. 4/R

L'art. 8 del regolamento regionale 20 giugno 2005, n. 4/R è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Residenze multidisciplinari*). — 1. Al fine di favorire un'equilibrata diffusione della cultura e dell'arte teatrale sul territorio piemontese, nonché di giungere alla creazione di un organico sistema teatrale regionale in cui interagiscano realtà pubbliche e private, la Regione promuove e sostiene la diffusione e il radicamento di Residenze multidisciplinari.

2. Per Residenza multidisciplinare si intende la permanenza di una compagnia teatrale professionale, che beneficia da almeno un anno di un contributo regionale ai sensi dell'art. 6, in un ambito territoriale omogeneo, facente capo a uno o più enti locali, con i quali il rapporto è regolato da una specifica convenzione, valida per un triennio, che preveda:

a) la disponibilità, da parte dell'ente locale, di uno o più spazi idonei allo svolgimento di attività di spettacolo aperti al pubblico;

b) la disponibilità, da parte del soggetto teatrale, di una adeguata struttura amministrativa, tecnica e artistica;

c) la definizione dei reciproci diritti e obblighi assunti dai contraenti per il periodo oggetto della convenzione.

d) la realizzazione di un qualificato progetto che si diversifichi dall'attività ordinaria svolta dal soggetto teatrale richiedente e che sia atto a rispondere alle necessità di crescita sociale e culturale della comunità locale, caratterizzato da uno stretto rapporto fra il soggetto artistico e la realtà territoriale interessata, dall'integrazione delle diverse discipline dello spettacolo e dell'espressività artistica, che comprenda attività quali:

1) l'allestimento di almeno una produzione all'anno, coerente con le linee culturali e progettuali definite dalla programmazione triennale;

2) l'organizzazione di un'articolata e qualificata attività di ospitalità, che sia coerente con le linee progettuali della residenza e che rivolga una particolare attenzione alla drammaturgia contemporanea e a forme espressive multidisciplinari; nel caso in cui nel territorio interessato esista già una stagione di ospitalità consolidata, questa non viene considerata parte del progetto, salvo che tale stagione sia, per contenuto e articolazione, strettamente correlata al perseguimento degli obiettivi della residenza;

3) l'individuazione di forme di collaborazione o coordinamento con progetti di diffusione delle attività di spettacolo, già in corso di attuazione sul territorio considerato, quali ad esempio i Circuiti regionali dello spettacolo;

4) la realizzazione di attività indirizzate alla formazione del pubblico, con una specifica attenzione alle giovani generazioni;

5) la creazione di stabili rapporti con le istituzioni scolastiche del territorio interessato;

6) l'attenzione al patrimonio culturale locale;

7) l'attenzione ai processi di integrazione culturale.

3. L'attività produttiva di cui al comma 2, lettera d), numero 1) è requisito obbligatorio.

4. La convenzione è presentata dal soggetto teatrale improrogabilmente entro il 28 febbraio del primo anno di residenza.

5. La Regione, sulla base delle risorse disponibili, sostiene le Residenze multidisciplinari, assegnando ai soggetti teatrali un contributo complessivo congruo in rapporto a quanto stanziato dagli enti locali, da erogarsi secondo le modalità previste dall'art. 3.

6. La Regione sostiene il progetto di residenza per un triennio, rinnovabile una sola volta. Al termine del periodo massimo dei sei anni il sostegno regionale può essere ulteriormente concesso solo a fronte di un sostanziale e verificabile rinnovamento e sviluppo progettuale o territoriale della residenza.

7. Una compagnia teatrale può essere ammessa ai benefici del presente articolo per un solo progetto di residenza.

8. Fatte salve situazioni già in atto al 31 dicembre 2007, all'interno di uno stesso territorio comunale non è ammessa la presenza di più di una residenza sostenuta dalla Regione ai sensi del presente regolamento.

9. Con decorrenza dall'assegnazione dei contributi per l'anno 2008 la Regione ammette nuove residenze ai benefici del presente articolo con cadenza triennale, favorendone la collocazione in aree non ancora interessate dalla loro presenza, con l'obiettivo di una loro omogenea diffusione territoriale.»

Art. 5.

U r g e n z a

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 26 marzo 2007

MERCEDES BRESSO

07R0241

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 29 maggio 2007, n. 20.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 agosto 1987, n. 25 (Contributi regionali per il recupero edilizio abitativo e altri interventi programmati) - Città a colori.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 11 del 6 giugno 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1

1. Dopo il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 5 agosto 1987, n. 25 (contributi regionali per il recupero edilizio abitativo e altri interventi programmati) è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. Finalità della presente legge sono altresì la vivibilità e il decoro degli spazi urbani edificati, da perseguirsi tramite il recupero, la manutenzione ed il miglioramento della qualità degli spazi pubblici, degli edifici e degli altri manufatti che ivi prospettano, nel rispetto della legislazione statale vigente in materia di tutela di beni culturali.»

Art. 2.

Inserimento degli articoli 7-bis e 7-ter

1. Dopo l'art. 7 della legge regionale n. 25/1987 sono inseriti i seguenti:

«Art. 7-bis (Progetto colore). — 1. La Regione considera di premiale interesse pubblico il decoro e la manutenzione degli spazi pubblici e dei prospetti degli edifici.

2. Al fine di disciplinare le modalità degli interventi di recupero dei prospetti degli edifici e degli spazi pubblici, i comuni possono dotarsi di un "Progetto Colore" i cui elaborati sono definiti da apposito provvedimento della giunta regionale.

3. Il Progetto Colore è adottato dal comune con apposito provvedimento soggetto a pubblicazione, unitamente agli atti costitutivi del Progetto, mediante deposito a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni, previo avviso del deposito divulgato con ogni mezzo idoneo, in vista della presentazione di eventuali osservazioni da parte di chiunque.

4. Decorso il termine di cui al comma 3 il comune approva il Progetto colore con apposito provvedimento, nel cui contesto sono decise le osservazioni pervenute, previa acquisizione del parere favorevole della Regione da rendersi, d'intesa con la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Liguria, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento del progetto, anche in sede di Conferenza di servizi indetta dal comune interessato.

5. L'approvazione del Progetto Colore a norma del comma 4 comporta effetti di integrazione o modifica della disciplina paesistica di livello puntuale del vigente strumento urbanistico comunale ovvero di variante a previsioni di strumenti urbanistici attuativi o di progetti urbanistici operativi vigenti.

Art. 7-ter (Obblighi per i proprietari degli immobili). — 1. I proprietari di edifici o di altri manufatti edilizi prospicienti spazi pubblici curano la corretta e continuativa manutenzione dei prospetti.

2. Per gli immobili prospicienti vie, piazze o altri luoghi aperti al pubblico che presentano condizioni di profondo degrado, allo scopo di assicurare la salvaguardia del decoro e dell'ornato pubblico, il comune può intimare ai proprietari la realizzazione di interventi di recupero degli edifici interessati secondo le modalità previste dal Progetto Colore di cui all'art. 7-bis.

3. I proprietari degli immobili di cui al comma 2 provvedono a presentare la denuncia di inizio attività, ove richiesta e a realizzare i lavori entro il termine perentorio indicato dal provvedimento del comune.

4. In caso di mancata ottemperanza, il comune ha facoltà di realizzare direttamente gli interventi necessari, imputando i costi relativi ai proprietari degli immobili. In tale ipotesi il comune procede al recupero degli importi anticipati gravati dagli interessi di legge.

5. Per gli interventi di particolare interesse pubblico previsti nel Progetto Colore l'onere delle spese può essere sostenuto dal comune, secondo la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4.»

Art. 3.

Modifiche all'art. 8

1. All'art. 8, comma 1 della legge regionale n. 25/1987 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera a) è inserita la seguente lettera «a-bis) della redazione del Progetto colore di cui all'art. 7-bis a favore dei comuni;»;

b) dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera «b-bis) di interventi di recupero primario qualificabili come manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo dei prospetti, compreso il restauro degli elementi architettonici, scultorei o decorativi presenti, da attuarsi secondo le modalità e le prescrizioni previste dal Progetto colore;»;

c) dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera «d-bis) di attività di indagine e diagnosi sui prospetti, per mezzo di attrezzature e competenze specifiche, aventi ad oggetto la diagnosi delle condizioni statiche delle murature, lo studio degli elementi cromatici, decorativi e plastici, degli elementi tecnologici, dei materiali e delle tecniche costruttive utilizzate, con particolare riferimento a quelle tradizionali locali;».

Art. 4.

Modifiche all'art. 9

1. Dopo il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 25/1987 è inserito il seguente comma:

«1-bis. Per interventi di recupero dei prospetti si intendono quelli estesi almeno a una intera facciata comprensivi, qualora necessario, oltre che delle parti murarie, anche dei serramenti esterni, degli elementi decorativi e degli elementi tecnologici, ivi compresa l'eliminazione di eventuali parti incongrue, da effettuarsi comunque nel rispetto della legislazione statale vigente in materia di tutela di beni culturali.».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 10-bis

1. L'art. 10-bis della legge regionale n. 25/1987 è sostituito dal seguente:

«Art. 10-bis (Fondo regionale). — 1. È istituito un Fondo regionale finalizzato all'erogazione dei contributi di cui all'art. 8, comma 1, lettere a-bis), b-bis) e d-bis).

2. Per le finalità di cui all'art. 7-ter, commi 4 e 5, la giunta regionale istituisce apposita sezione del fondo mediante attivazione di un fondo di rotazione per la concessione dei contributi cui accedono i comuni per l'anticipazione delle spese derivanti dalle esecuzioni d'ufficio.

3. La giunta regionale stabilisce, con apposito regolamento, i criteri, le modalità di finanziamento e di rientro nel bilancio regionale dei contributi concessi ai sensi del comma 2.

4. La giunta regionale stipula altresì con la finanziaria ligure per lo sviluppo economico - società per azioni (F.I.L.S.E. S.p.a.) apposita convenzione per la costituzione e la gestione del fondo di cui al presente articolo.».

Art. 6.

Inserimento dell'art. 10-ter

1. Dopo l'art. 10-bis della legge regionale n. 25/1987 è inserito il seguente:

«Art. 10-ter (Contributi di cui alle lettere a-bis), b-bis) e d-bis) del comma 1 dell'art. 8). — 1. Possono accedere ai contributi di cui alle lettere a-bis), b-bis) e d-bis) del comma 1 dell'art. 8, oltre agli enti pubblici, i privati proprietari, anche costituiti in consorzio, economicamente deboli, la cui situazione economica non sia superiore al limite stabilito dalla vigente normativa regionale per la permanenza

negli alloggi di ERP. Nella valutazione di detta situazione economica non si tiene conto della quota di patrimonio immobiliare per il quale si richiede il contributo.

2. La giunta regionale determina le procedure, i criteri ed i requisiti al fine di concedere i contributi di cui al comma 1.

3. Per la concessione dei contributi relativi agli interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettera b-bis) la giunta regionale tiene conto dei seguenti criteri prioritari di valutazione:

a) proprietà pubblica dei beni oggetto di intervento ovvero loro fruibilità pubblica;

b) urgenza del recupero in funzione dello stato di conservazione delle opere e dell'esposizione al rischio di degrado o danno;

c) grado di partecipazione di risorse finanziarie integrative pubbliche e private;

d) assoggettamento dell'immobile al vincolo monumentale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche e integrazioni;

e) ruolo e significato della parte oggetto del contributo rispetto all'ambito di applicazione del Progetto Colore o di consistente parte dello stesso;

f) qualità del progetto di recupero.».

Art. 7.

Modifiche all'art. 18-bis

1. Al comma 1 dell'art. 18-bis della legge regionale n. 25/1987 dopo le parole «all'ambiente e al territorio» sono aggiunte le parole «ovvero in caso di Progetti Colore di particolare rilevanza sotto il profilo storicotestimoniale.».

2. Al comma 3 dell'art. 18-bis della legge regionale n. 25/1987 dopo le parole «di cui alla legge regionale 23 aprile 1982, n. 22 (norme per la scelta dei soggetti attuatori degli interventi di edilizia agevolata)» sono aggiunte le parole «e all'art. 10-ter, comma 2.».

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 19

1. L'art. 19 della legge regionale n. 25/1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 19. (Norma finanziaria). — 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti nell'area VII - edilizia - dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale alle seguenti unità previsionali di base:

U.P.B. 7.107 “Edilizia pubblica e sociale”;

U.P.B. 7.205 “Edilizia residenziale a favore di privati”;

U.P.B. 7.206 “Edilizia residenziale a favore di privati - contributi in annualità”;

U.P.B. 7.207 “Edilizia pubblica e sociale”.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 7-ter, 8, 10-bis per l'anno 2007 si provvede mediante:

a) utilizzo, in termini di competenza, ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria), di quota pari a euro 250.000,00 dell'U.P.B. 18.107 “Fondo speciale di parte corrente” e di quota pari a euro 1.250.000,00 dell'U.P.B. 18.207 “Fondo speciale in conto capitale” dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006;

b) iscrizione in termini di competenza, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2007 dei seguenti importi:

euro 250.000,00 all'U.P.B. 7.107 “Edilizia pubblica e sociale”;

euro 500.000,00 all'U.P.B. 7.205 “Edilizia residenziale a favore di privati”;

euro 250.000,00 all'U.P.B. 7.206 “Edilizia residenziale a favore di privati - contributi in annualità”;

euro 500.000,00 all'U.P.B. 7.207 “Edilizia pubblica e sociale”.

Art. 9.

Limitazione alla concessione dei contributi

1. I privati proprietari che abbiano ottenuto contributi per gli interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettere b)-bis e d)-bis della legge regionale n. 25/1987, non possono presentare altre istanze di finanziamento ai sensi della presente legge.

Art. 10.

Abrogazioni

1. Gli articoli 18-ter, 18-quater, 18-quinquies e 18-sexies della legge regionale n. 25/1987 e la legge regionale 27 ottobre 2003, n. 26 (città a colori. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1987, n. 25 «Contributi regionali per il recupero edilizio abitativo e altri interventi programmati») sono abrogati.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 29 maggio 2007

BURLANDO

07R0396

LEGGE REGIONALE 29 maggio 2007, n. 21.

Norme per la conservazione, gestione e valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 11 del 6 giugno 2006)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

TIPOLOGIA E CLASSIFICAZIONE DEI BENI DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO REGIONALE

Art. 1.

Beni regionali

1. I beni di proprietà della Regione, disciplinati dalla presente legge, costituiscono il demanio e il patrimonio regionale ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

2. Il regime giuridico dei beni del demanio e del patrimonio regionale si applica anche ai diritti reali della Regione su beni appartenenti ad altri soggetti ai sensi dell'art. 825 del codice civile.

3. È fatta salva l'autonomia patrimoniale del Consiglio, disciplinata dalla legge regionale 17 agosto 2006 n. 25 (disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale - assemblea legislativa della Liguria) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

Beni del demanio

1. Il demanio regionale è costituito dai seguenti beni se appartenenti alla Regione per acquisizione a qualsiasi titolo:

- a) le strade, le autostrade e le strade ferrate;
- b) gli aerodromi;
- c) gli acquedotti;

d) gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia;

e) le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche;

f) gli altri beni assoggettati dalle leggi vigenti al regime del demanio pubblico.

Art. 3.

Beni del patrimonio indisponibile e disponibile

1. Il patrimonio regionale è costituito dai beni mobili e immobili non facenti parte del demanio, appartenenti alla Regione per acquisizione a qualsiasi titolo, e si distingue in patrimonio indisponibile e patrimonio disponibile.

2. Il patrimonio indisponibile è costituito dai beni mobili e immobili delle categorie indicate dai commi 2 e 3 dell'art. 826 del codice civile destinati ad un pubblico servizio, nonché dai beni mobili od immobili diretti al perseguimento di specifiche finalità pubbliche di interesse regionale e da tutti gli altri beni definiti tali dalle leggi vigenti.

3. Gli altri beni di proprietà della Regione costituiscono il patrimonio disponibile regionale.

Art. 4.

Classificazione dei beni e sue variazioni

1. Alla classificazione dei beni regionali si provvede all'atto dell'acquisizione assegnandoli ad una delle categorie di cui agli articoli 2 e 3, avuto riguardo alla natura, alle caratteristiche e alla destinazione dei singoli beni.

2. La classificazione di un bene è modificata nel caso di variazione dei relativi presupposti.

3. Può essere modificata anche la classificazione di singoli beni che costituiscano pertinenza di complessi immobiliari appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile regionale qualora risulti essere venuto meno il collegamento funzionale di tali beni con le finalità del complesso cui appartengono.

TITOLO II

SCRITTURE PATRIMONIALI

Art. 5.

Inventari

1. I beni di proprietà della Regione sono iscritti in appositi inventari, tenuti ed aggiornati, anche nella forma del supporto informatico, dalla struttura competente in materia di demanio e patrimonio, fatto salvo quanto stabilito all'art. 10, comma 3.

2. Al fine dell'iscrizione delle variazioni negli inventari, tutti gli atti di acquisto e di alienazione di beni mobili ed immobili ed ogni altro atto che comporti modificazione dello stato patrimoniale della Regione sono comunicati alla struttura competente in materia di demanio e patrimonio.

Art. 6.

Inventario dei beni demaniali

1. L'inventario dei beni immobili del demanio regionale contiene, di norma, i seguenti dati:

- a) classificazione;
- b) numero progressivo e data di carico;
- c) descrizione e caratteristiche del bene;
- d) estensione, ubicazione ed altri dati catastali;
- e) titolo di provenienza;
- f) valore d'acquisizione o di stima;
- g) eventuali concessioni assentite.

2. Per i restanti beni appartenenti al demanio, l'inventario reca lo stato descrittivo e di consistenza dei beni stessi.

Art. 7.

Inventario dei beni immobili patrimoniali

1. L'inventario dei beni immobili del patrimonio regionale contiene di norma le indicazioni di cui all'art. 6, comma 1, ed i seguenti dati:

- a) servitù, pesi ed oneri di cui l'immobile fosse eventualmente gravato;
- b) finalità cui l'immobile è destinato.

Art. 8.

Beni mobili

1. I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie:

- a) mobili e arredi;
- b) materiale bibliografico;
- c) macchine d'ufficio, attrezzature e strumenti tecnici;
- d) automezzi ed altri mezzi di trasporto.

Art. 9.

Inventario dei beni mobili patrimoniali

1. I beni mobili patrimoniali sono iscritti in appositi inventari che ne mettono in evidenza i movimenti di carico e scarico, fatto salvo quanto stabilito al comma 2.

2. I materiali di normale consumo e gli oggetti il cui valore d'acquisto non superi la soglia stabilita con il provvedimento di cui all'art. 10, comma 4, sono iscritti in apposito elenco. Fanno eccezione i beni che, pur avendo singolarmente un valore inferiore alla predetta soglia, costituiscono un'universalità di mobili.

3. L'inventario dei beni mobili contiene le seguenti indicazioni:

- a) classificazione;
- b) numero progressivo e data di carico;
- c) descrizione del bene secondo la natura e la specie;
- d) destinazione;
- e) valore d'acquisizione o di stima.

Art. 10.

Consegnatari dei beni mobili

1. I beni mobili della Regione sono dati di regola in consegna a dipendenti regionali che assumono la figura di consegnatario e ne divengono responsabili per obbligo di vigilanza.

2. Qualora beni mobili di proprietà regionale siano dati in uso ad altri Enti o a soggetti operanti in regime di convenzione per conto della Regione, i dipendenti degli stessi enti o soggetti possono essere nominati consegnatari dei beni utilizzati.

3. Ogni consegnatario tiene in evidenza con apposite scritture i beni mobili secondo le quantità ed i valori nonché le classificazioni stabilite; registra in carico gli oggetti di nuova introduzione e a scarico quelli estratti. A tale effetto egli deve tenere l'inventario, il libro giornale, le note di variazione ed i buoni di carico e scarico. La diminuzione la perdita e l'alienazione a qualsiasi titolo degli oggetti in consegna devono essere giustificate in base alle norme vigenti.

4. Il direttore competente in materia di demanio e patrimonio con proprio provvedimento approva le disposizioni per la classificazione dei beni, la tenuta delle scritture patrimoniali di cui al comma 3 e lo svolgimento dell'incarico di consegnatario anche a mezzo di appositi supporti informatici.

5. In caso di riorganizzazione interne logistiche o funzionali e di riarticolazioni inventariali, la struttura competente in materia di demanio e patrimonio può espletare gli atti di competenza del consegnatario secondo le modalità stabilite dal provvedimento di cui al comma 4.

Art. 11.

Aggiornamento dei valori dei beni

1. La struttura regionale competente, a scadenze periodiche e comunque non superiori a cinque anni, provvede all'aggiornamento del valore dei beni iscritti in inventario.

2. Il direttore competente in materia di demanio e patrimonio con proprio provvedimento approva i criteri per l'aggiornamento dei valori.

TITOLO III

AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL DEMANIO
E DEL PATRIMONIO REGIONALE

Art. 12.

Strutture competenti

1. I beni di proprietà della Regione sono amministrati dalle strutture regionali competenti nell'osservanza e con le modalità stabilite dalla presente legge.

2. La giunta regionale presenta al Consiglio all'inizio di ogni anno una relazione sulla gestione dei beni demaniali e patrimoniali della Regione con particolare riferimento alle acquisizioni, alle alienazioni, alle permuta ed alle concessioni intervenuti nel corso dell'anno precedente ed ai progetti per l'anno a venire.

Art. 13.

Destinazione dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili

1. I beni demaniali e patrimoniali indisponibili possono essere destinati:

- a) all'uso generale secondo la natura e le caratteristiche del bene;
- b) all'uso diretto da parte dell'amministrazione regionale;
- c) ad un uso particolare compatibilmente con la natura e col rispetto della pubblica destinazione con le modalità di cui all'art. 14.

2. I beni appartenenti al demanio regionale possono essere trasferiti in proprietà allo Stato, alle province e ai comuni, con provvedimento motivato della giunta regionale, nel rispetto della vigente normativa statale, purché non essenziali per lo svolgimento delle attività della Regione Liguria. Per lo svolgimento di finalità previamente individuate dalla Regione Liguria, la giunta regionale, con provvedimento motivato, può trasferire detti beni a favore dei soggetti sopra indicati anche a titolo gratuito. Come previsto dagli articoli 822 e seguenti del codice civile i beni trasferiti rimangono soggetti al regime del demanio pubblico.

3. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile regionale che sono necessari come mezzo di un pubblico servizio gestito in modo esclusivo da enti pubblici possono essere trasferiti al patrimonio indisponibile di tali enti anche a titolo gratuito, con provvedimento della giunta regionale.

4. I beni immobili demaniali e patrimoniali trasferiti ai sensi della presente legge restano assoggettati ai vincoli urbanistici e a quelli a tutela di interessi ambientali, paesaggistici, storici e artistici.

5. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, sui beni immobili trasferiti è apposto un vincolo, almeno decennale, di destinazione all'uso indicato, soggetto a trascrizione nei pubblici registri a cura e spese del beneficiario.

6. L'amministrazione regionale mette a disposizione delle organizzazioni sindacali un idoneo locale a titolo gratuito all'interno di immobili che siano sede di uffici regionali.

Art. 14.

Uso particolare dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili

1. L'uso particolare dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili può essere attribuito a soggetti pubblici e privati mediante concessione, tenuto conto della rilevanza, sotto il profilo dell'interesse pubblico, dell'utilizzo proposto del bene.

2. La concessione è assentita nel rispetto dei criteri stabiliti dalla giunta regionale in materia di assegnazione di beni regionali, fatto salvo quanto previsto da normative speciali statali e regionali.

3. L'atto di concessione è adottato, salve diverse disposizioni normative od organizzative, dal direttore competente in materia di demanio e patrimonio e di regola stabilisce:

- a) la durata della concessione;
- b) il canone concessorio;
- c) l'uso per il quale il bene viene concesso;
- d) le condizioni per la conservazione in buono stato del bene concesso e per l'esercizio dell'attività cui esso è destinato;
- e) l'ammontare dell'eventuale cauzione che dovrà versare il concessionario.

4. La stima del canone concessorio viene effettuata dagli uffici regionali, che possono anche avvalersi dei competenti uffici statali, di uffici di enti o società regionali o, in subordine, di esperti e consulenti esterni iscritti negli appositi albi o collegi professionali.

5. Qualora il concessionario sia un ente pubblico, o un soggetto privato che opera senza fini di lucro e la concessione sia disposta per un uso asservito al perseguimento di finalità istituzionali, di finalità di interesse generale o di scopi di carattere sociale, può essere stabilito un canone ricognitorio e può non essere richiesta la cauzione prevista dal comma 3, lettera e). Il canone ricognitorio viene determinato di regola in misura non inferiore ai costi diretti ed indiretti sostenuti dalla Regione per la conservazione e la gestione dell'immobile oggetto della concessione.

6. L'atto di concessione statuisce in ordine all'assunzione da parte del concessionario degli oneri di manutenzione e alle eventuali opere, anche di carattere straordinario, che il concessionario si impegna ad eseguire.

7. Qualora il concessionario effettui nell'immobile in concessione opere di manutenzione di natura straordinaria, il canone può essere compensato, in parte, dalla realizzazione delle opere stesse. Il canone può essere altresì in parte compensato dalla prestazione, ad opera del concessionario, di servizi di supporto all'attività istituzionale regionale o che siano comunque ritenuti di interesse per l'amministrazione regionale.

8. Qualora il concessionario sia un ente pubblico e la concessione sia disposta esclusivamente per un uso asservito al perseguimento di finalità istituzionali, individuate preventivamente dalla Regione, può non essere previsto canone finché il bene viene utilizzato in base all'indicata destinazione e solamente nel caso in cui alla Regione non derivino oneri diretti od indiretti per la gestione e conservazione dell'immobile oggetto di concessione.

9. Salva la previsione di cui al comma 3, il disciplinare di concessione è sottoscritto dal dirigente della struttura competente in materia di demanio e patrimonio o da un suo delegato.

Art. 15.

Destinazione dei beni patrimoniali disponibili

1. I beni mobili e immobili appartenenti al patrimonio disponibile della Regione possono essere assegnati, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 14, comma 2, nonché nell'osservanza delle disposizioni dell'art. 16:

a) a titolo oneroso se beni immobili o mobili, mediante contratti di locazione o affitto a soggetti privati o pubblici;

b) a titolo gratuito se beni mobili, fatti salvi gli oneri di gestione e manutenzione, mediante contratti di comodato, esclusivamente a soggetti pubblici e privati operanti senza fini di lucro, che ne richiedano l'assegnazione per un uso asservito al perseguimento di finalità istituzionali, di finalità di interesse generale o di scopi di carattere sociale;

c) mediante il pagamento di un canone ricognitorio se beni immobili, qualora il richiedente sia un ente pubblico, o un soggetto privato che opera senza fini di lucro e la locazione sia disposta per un uso asservito al perseguimento di finalità istituzionali, di finalità di interesse generale od scopi di carattere sociale. Il canone ricognitorio viene determinato di regola in misura non inferiore ai costi diretti ed indiretti sostenuti dalla Regione per l'immobile oggetto della locazione.

2. Con provvedimento della giunta regionale possono essere trasferiti in proprietà a titolo gratuito allo Stato, agli enti locali e ad altri enti pubblici che ne facciano richiesta per l'esercizio delle proprie finalità istituzionali, beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile non più di utilità regionale o la cui gestione sia eccessivamente onerosa.

3. Nei casi previsti dal comma 2, sui beni immobili trasferiti è apposto un vincolo, almeno decennale, di destinazione all'uso indicato soggetto a trascrizione nei pubblici registri a cura e spese del beneficiario.

4. Con provvedimento del direttore competente in materia di demanio e patrimonio, possono inoltre essere trasferiti in proprietà a titolo gratuito ai soggetti di cui al comma 2, per le stesse finalità, beni mobili dichiarati fuori uso ai sensi dell'art. 20, che conservino un valore di mercato, ovvero i beni che non siano di utilità regionale. In tale caso il provvedimento di cui all'art. 20, comma 1, è adottato dal direttore medesimo.

Art. 16.

Contratti di affitto, locazione, comodato

1. All'approvazione dei contratti di affitto, locazione e comodato di beni patrimoniali disponibili provvede il dirigente della struttura competente in materia di demanio e patrimonio, qualunque ne siano l'importo e la durata.

2. Alla scelta del contraente si provvede mediante procedura negoziata fra i soggetti interessati, individuati anche attraverso apposito avviso, diffuso mediante le forme di pubblicazione più idonee in relazione alle caratteristiche, all'ubicazione ed al corrispettivo del contratto, determinato con le modalità di cui all'art. 14, comma 4.

3. Qualora si convenga che il conduttore effettui nell'immobile in locazione opere di manutenzione di natura straordinaria, il canone può essere compensato, in parte, dalla realizzazione delle opere, previa definizione della natura e del valore delle stesse.

4. I contratti di cui al comma 1 sono sottoscritti dal dirigente della struttura competente in materia di demanio e patrimonio o da un suo delegato.

Art. 17.

Ulteriori modalità di gestione valorizzazione e dismissione dei beni regionali

1. La giunta regionale, tenuto conto della normativa vigente in materia di beni pubblici, con proprio provvedimento individua i beni regionali nonché quelli del settore regionale allargato ai fini di operazioni di cartolarizzazione, valorizzazione e dismissione e determina i criteri e le modalità con i quali procedere a dette operazioni.

Art. 18.

Alienazione dei beni immobili

1. L'alienazione dei beni immobili, qualunque sia il loro valore, è disposta dalla giunta regionale.

2. I beni immobili regionali demaniali a norma dell'art. 822 del codice civile possono essere alienati nei limiti e con le modalità stabilite dalla vigente legislazione in materia.

3. Il prezzo base dell'immobile da alienare è stabilito mediante stima effettuata dagli uffici regionali, che possono anche avvalersi dei competenti uffici statali, di uffici di enti o società regionali o, in subordine, di esperti e consulenti esterni iscritti negli appositi albi o collegi professionali.

4. All'alienazione si provvede mediante procedura aperta salvo quanto previsto dal comma 6.

5. All'espletamento delle procedure di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statali e regionali vigenti in materia di contratti pubblici.

6. Si può procedere all'alienazione dei beni immobili mediante procedura negoziata nei seguenti casi:

a) quando l'ammontare del prezzo di cui al comma 3 non superi euro 150.000,00, importo che potrà essere aggiornato ai sensi e con le modalità di cui all'art. 11, comma 2;

b) quando la procedura aperta sia andata deserta;

c) quando i beni vengano alienati ad un ente pubblico o ad un soggetto privato che opera senza fini di lucro che intenda utilizzare l'immobile per un uso asservito al perseguimento di finalità istituzionali, di finalità di interesse generale o di scopi di carattere sociale;

d) quando i beni vengano alienati a società direttamente partecipate dalla Regione che intendano utilizzare l'immobile per un uso asservito al perseguimento di finalità statutarie;

e) quando i beni vengano alienati a soggetti che possono far valere un diritto di prelazione.

7. Nei casi previsti dal comma 6, lettere c) e d), sui beni immobili alienati è apposto un vincolo, almeno decennale, di destinazione all'uso indicato soggetto a trascrizione nei pubblici registri a cura e spese dell'acquirente.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'istituzione di servitù passive ed enfiteusi.

Art. 19.

Permuta di beni immobili

1. La giunta regionale può procedere alla permuta di immobili di proprietà regionale con altri immobili, quando la particolare situazione dei beni renda la permuta conveniente in relazione alla specificità del bene permutato.

2. La permuta è effettuata mediante procedura negoziata, previa stima dei beni con le modalità di cui all'art. 14, comma 4.

3. Qualora il valore dei beni oggetto di permuta non coincida, si procede a conguaglio.

Art. 20.

Dichiarazione di fuori uso di beni mobili

1. I beni mobili non più idonei all'uso loro assegnato sono dichiarati fuori uso con provvedimento del dirigente della struttura competente in materia di demanio e patrimonio, previo accertamento tecnico-economico delle condizioni che ne determinino tale stato, fatte salve le fattispecie di cui all'art. 15, comma 4.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 determina la destinazione da assegnare ai beni suddetti, secondo le disposizioni stabilite dall'art. 21.

Art. 21.

Alienazione e cessione di beni mobili

1. I beni mobili dichiarati fuori uso possono essere alienati al termine del procedimento previsto dall'art. 20, qualora a seguito dell'accertamento tecnico-economico risulti che gli stessi conservano un valore di mercato.

2. All'alienazione dei beni di cui al comma 1 e di quelli che comunque non fossero di utilità regionale si provvede mediante procedura negoziata fra i soggetti interessati, individuati anche attraverso avviso idoneo in relazione alle caratteristiche, all'ubicazione ed al valore dei beni.

3. I beni mobili dichiarati fuori uso possono essere alienati direttamente a soggetti pubblici o privati che perseguano finalità di interesse generale o scopi di carattere sociale.

4. I beni mobili dichiarati fuori uso che non conservano alcun valore di mercato possono essere ceduti a titolo gratuito agli enti ed ai soggetti di cui al comma 3 che ne abbiano fatto richiesta, con il provvedimento di cui all'art. 20, comma 1.

5. In relazione all'urgenza di sgombero, alla tipologia ed alle condizioni dei beni mobili dichiarati fuori uso che non conservano alcun valore di mercato, si può procedere direttamente alla distruzione degli stessi nei modi ritenuti più opportuni, nel rispetto delle norme di legge. In caso di sostituzione, i beni possono essere ritirati dal soggetto appaltatore della nuova fornitura. A tal fine le procedure di acquisizione possono prevedere a carico dell'aggiudicatario della nuova fornitura lo smaltimento dei beni da sostituire; nel rispetto della normativa in materia di gestione dei rifiuti.

6. Qualora la dichiarazione di cui all'art. 20 riguardi beni mobili dello stesso genere di quelli da acquistare, si può procedere all'alienazione dei medesimi ai fornitori, computando, nello stesso contratto, il valore dei beni ceduti in detrazione dal prezzo finale della nuova fornitura.

7. Il prezzo dei beni alienati non può essere inferiore a quello di stima.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 22.

Regime transitorio

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento del loro avvio.

2. La giunta regionale stabilisce i criteri di cui all'art. 14, comma 2, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more dell'emanazione del relativo provvedimento, gli atti di disposizione dei beni immobili sono adottati dalla giunta regionale, mentre gli atti di assegnazione dei beni mobili sono adottati dal dirigente della struttura competente in materia di demanio e patrimonio.

Art. 23.

Abrogazione di norme

1. È abrogata la legge regionale 26 novembre 1991, n. 33 (disciplina del demanio e del patrimonio regionale).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 29 maggio 2007

BURLANDO

07R0397

LEGGE REGIONALE 29 maggio 2007, n. 22.

Norme in materia di energia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 11 del 6 giugno 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

FINALITÀ E COMPETENZE

Art. 1.

Finalità e obiettivi generali

1. La presente legge disciplina la programmazione e gli interventi operativi della Regione e degli enti locali in materia di energia, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del sistema energetico, nel rispetto dell'ambiente, della salute dei cittadini e del paesaggio, in conformità all'art. 117 della Costituzione, in coerenza con i principi derivanti dall'ordinamento comunitario e con gli indirizzi della politica energetica nazionale.

2. Gli obiettivi che la Regione persegue sono, in particolare:

a) soddisfare le esigenze energetiche della Regione secondo criteri di efficienza con il fine del contenimento dei consumi;

b) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'utilizzo delle fonti rinnovabili compatibili con il territorio;

c) favorire ed incentivare forme di risparmio energetico, sviluppo della cogenerazione e del teleriscaldamento;

d) promuovere il miglioramento dell'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti e climateranti;

e) promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici anche mediante soluzioni costruttive innovative e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili;

f) ridurre l'uso delle fonti convenzionali e migliorare l'efficienza degli impianti di produzione da fonte fossile;

g) promuovere la diversificazione delle fonti privilegiando la valorizzazione delle risorse locali;

h) promuovere e diffondere l'educazione all'uso razionale dell'energia, volta anche al risparmio delle risorse ed al contenimento delle emissioni;

i) promuovere la ricerca, l'innovazione, lo sviluppo e la diffusione tecnologica, favorendo anche lo scambio di esperienze e di conoscenze;

- i) promuovere la formazione, l'aggiornamento e l'informazione in campo energetico;
- k) prevenire e ridurre l'inquinamento luminoso ed ottico;
- l) tutelare i siti degli osservatori astronomici ed astrofisici di rilevanza regionale e provinciale dall'inquinamento luminoso.

Art. 2.

Competenze della Regione

1. È competenza della Regione:
 - a) la programmazione energetica regionale;
 - b) l'adozione dei regolamenti attuativi della presente legge;
 - c) la predisposizione di criteri e linee guida in materia di energia, anche in attuazione della normativa nazionale e comunitaria;
 - d) i criteri per la localizzazione di impianti e reti di teleriscaldamento;
 - e) la semplificazione delle procedure per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi in campo energetico;
 - f) la promozione di iniziative, studi e ricerche nel campo dell'energia, anche per la realizzazione di progetti pilota;
 - g) la concessione di contributi, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, nel campo delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dell'uso razionale dell'energia, per il raggiungimento delle finalità della presente legge;
 - h) la promozione dell'utilizzo delle fonti rinnovabili nelle attività produttive, economiche ed urbane e l'organizzazione dei relativi processi in funzione del risparmio energetico anche tramite il coordinamento con gli strumenti di pianificazione ambientale e territoriale;
 - i) la promozione della diffusione di strumenti contrattuali e gestionali innovativi che permettano un incremento di efficienza energetica ed economica;
 - j) la promozione e la realizzazione di attività di divulgazione e di formazione in materia di energia, anche avvalendosi della rete dei centri di educazione ambientale.

Art. 3.

Sistema della programmazione e pianificazione

1. Il sistema di programmazione regionale in materia di energia, è costituito da:
 - a) il piano energetico ambientale regionale (PEAR);
 - b) i provvedimenti attuativi del PEAR;
 - c) il programma annuale degli interventi;
 - d) il documento di monitoraggio e valutazione.
2. I contenuti del PEAR sono vincolanti in relazione alla pianificazione territoriale.
3. La giunta regionale adotta i provvedimenti attuativi del PEAR.
4. La giunta regionale adotta altresì il programma annuale degli interventi in materia di energia individuando gli interventi, le fonti, le modalità di finanziamento ed i criteri di riparto integrati dalla valutazione delle risorse comunitarie, statali e regionali, sulla base delle priorità e dei criteri indicati nel PEAR stesso ed in accordo con la programmazione regionale nonché con quanto contenuto nel quadro di riferimento e nel piano degli interventi del programma regionale di sviluppo, ai sensi della legge regionale 5 aprile 1994, n. 18, (norme sulle procedure di programmazione) e con il documento di programmazione economico finanziaria (DPEF).

Art. 4.

Piano energetico ambientale regionale

1. Il piano energetico ambientale regionale è lo strumento di attuazione della politica energetica regionale.
2. Il piano definisce, anche nel rispetto degli obiettivi del protocollo di Kyoto del 10 dicembre 1997 sulla riduzione e limitazione delle emissioni di gas serra ed in accordo con la pianificazione regionale in materia di inquinamento atmosferico, gli obiettivi energetici regionali, individua le azioni necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 nonché gli indicatori per la valutazione dei risultati raggiunti. Definisce inoltre:
 - a) i fabbisogni energetici regionali stimati e le dotazioni infrastrutturali necessarie;
 - b) gli obiettivi di contenimento dei consumi energetici e di efficienza energetica nei diversi settori produttivo, residenziale e dei servizi;

- c) gli obiettivi di sostenibilità energetica del settore trasporti;
- d) gli obiettivi di diversificazione delle fonti energetiche e di riduzione della dipendenza dalle fonti fossili;
- e) lo sviluppo della produzione di energia dalle fonti rinnovabili;
- f) gli obiettivi di sviluppo e riqualificazione delle fonti energetiche;
- g) gli indirizzi per la prevenzione dell'inquinamento luminoso;
- h) le risorse necessarie all'attuazione delle misure prioritarie, in conformità con le previsioni del bilancio pluriennale.

3. Il PEAR, integrato con la valutazione ambientale strategica (VAS), è redatto assicurando il confronto con i soggetti istituzionali e gli operatori del settore.

4. Il PEAR, approvato dal consiglio regionale, su proposta della giunta, ha validità per un periodo di cinque anni e può essere aggiornato anche per singole parti.

Art. 5.

Monitoraggio

1. La giunta regionale annualmente presenta al consiglio un documento di monitoraggio e valutazione che descrive i risultati dell'attuazione delle politiche in materia di energia sulla base delle attività svolte.

Art. 6.

Efficienza energetica degli impianti di produzione di energia

1. La Regione in accordo con la normativa nazionale determina, con i provvedimenti attuativi del PEAR di cui all'art. 3, i livelli di efficienza energetica minimi obbligatori per i diversi tipi di opere e di impianti di produzione energetica finalizzati al contenimento dell'impatto ambientale sul territorio.

2. La Regione può stipulare accordi con i gestori degli impianti di produzione di energia al fine di definire modalità e tempistiche per il raggiungimento dei livelli di efficienza energetica ai cui al comma 1.

3. I gestori degli impianti per i quali sono stati determinati i livelli minimi di efficienza energetica presentano alla Regione, entro il termine stabilito negli accordi di cui al comma 2, il programma di adeguamento.

4. La giunta regionale approva il programma di adeguamento entro sessanta giorni dalla sua presentazione, anche con eventuali integrazioni o modifiche.

Art. 7.

Agenzia regionale per l'energia della Liguria - A.R.E. Liguria S.p.A.

1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, si avvale dell'agenzia regionale per l'energia della Liguria - A.R.E. Liguria - S.p.A., costituita e partecipata dalla Regione tramite la F.I.L.S.E. S.p.A. ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48, (costituzione della società finanziaria Ligure per lo sviluppo economico - F.I.L.S.E. S.p.A.).

2. A.R.E. costituisce strumento operativo nell'ambito del settore energetico soggetto ai poteri di direttiva e di indirizzo della Regione. In particolare, sulla base di apposite convenzioni e specifici incarichi:

- a) verifica, ai sensi dell'art. 31, comma 2, l'idoneità delle certificazioni energetiche degli edifici;
- b) collabora con le strutture regionali per l'elaborazione di linee guida e norme tecniche in campo energetico;
- c) collabora con la Regione, alla realizzazione di iniziative, anche di livello comunitario, che possano concorrere al perseguimento degli obiettivi della politica energetica della Regione Liguria.

3. A.R.E. presenta alla Regione ed alla F.I.L.S.E. una relazione annuale atta a verificare le attività svolte dall'agenzia nell'esercizio finanziario precedente.

4. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, può altresì richiedere collaborazioni all'università, all'ENEA e al CNR.

Art. 8.

Competenze delle province

1. Sono di competenza della provincia:

a) il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati da fonti rinnovabili e delle centrali ibride, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio degli impianti stessi di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), alle condizioni previste dal PEAR e dal piano regionale di tutela e risanamento della qualità dell'aria e per la riduzione dei gas serra di cui alla deliberazione del consiglio regionale 21 febbraio 2006, n. 4;

b) il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture lineari energetiche relative a gasdotti e oleodotti non appartenenti alla rete energetica nazionale e le loro varianti;

c) il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di elettrodotti non facenti parte delle reti energetiche nazionali e le loro varianti;

d) il rilascio dell'autorizzazione unica alla realizzazione ed all'esercizio degli impianti di produzione da fonte fossile fino a 300 MW di potenza, alle condizioni previste dal PEAR e dal piano di tutela e risanamento della qualità dell'aria;

e) il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dei pannelli solari termici superiori a 100 metri quadrati;

f) le funzioni amministrative in materia di lavorazione, trasformazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali non riservati allo Stato, di cui all'art. 1, comma 56 della legge 23 agosto 2004, n. 239 (riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni in materia di energia);

g) le funzioni relative alla coltivazione ed allo stoccaggio di idrocarburi in terraferma;

h) la redazione e l'adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico in attuazione del PEAR e nel rispetto delle priorità stabilite dal programma annuale di cui all'art. 3, comma 4;

i) l'individuazione delle aree, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale, idonee alla realizzazione di impianti e reti di teleriscaldamento, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettera d);

j) le funzioni di controllo, di sorveglianza e di uso razionale dell'energia anche secondo le indicazioni fornite dal PEAR;

k) il controllo del rendimento energetico nonché dello stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici per i comuni inferiori a 40.000 abitanti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, (regolamento recante norme per la progettazione l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), e successive modifiche e integrazioni e del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);

l) tutte le funzioni non riservate alla Regione ai sensi della presente legge e non attribuite agli altri enti locali.

Art. 9.

Competenze dei comuni

1. I comuni provvedono, in particolare:

a) a favorire la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, l'uso razionale dell'energia ed il risparmio energetico, in particolare in materia di diffusione delle fonti rinnovabili, microgenerazione e cogenerazione, anche attraverso i propri strumenti regolamentari ed urbanistici in conformità alle indicazioni del PEAR ed ai criteri e le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera c);

b) ad effettuare il controllo sul rendimento energetico nonché sullo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici per i comuni superiori a 40.000 abitanti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993 e successive modifiche e integrazioni e del decreto legislativo n. 192/2005;

c) ad adottare, negli atti di governo del territorio e nei regolamenti edilizi prescrizioni concernenti l'efficacia energetica in edilizia, secondo i criteri e le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c);

d) ad effettuare i controlli, gli accertamenti e le ispezioni in materia di rendimento energetico in edilizia di cui al titolo IV.

TITOLO II

PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Art. 10.

Autorizzazione unica

1. L'autorizzazione unica di competenza della provincia di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) è rilasciata nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.

2. La provincia, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, convoca la Conferenza dei servizi alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate nonché i gestori di opere pubbliche o di interesse pubblico; detta Conferenza si svolge secondo le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni.

3. Entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 2 la provincia provvede a darne notizia nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente affinché chiunque abbia interesse possa presentare osservazioni nel termine dalla stessa fissato.

4. La provincia può chiedere integrazioni alla documentazione indicando il termine massimo, non inferiore a trenta giorni, per la presentazione della documentazione integrativa; in tal caso il termine per la conclusione del procedimento si intende sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa.

5. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercitare l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento non può comunque essere superiore a centottanta giorni.

6. Con l'autorizzazione unica sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'impianto, ivi comprese quelle di carattere paesaggistico - ambientale, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla realizzazione ed esercizio degli impianti stessi.

7. L'autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle Regioni e delle province.

8. Qualora gli impianti interessino il territorio di due o più province, l'autorizzazione è rilasciata dalla provincia nella quale è previsto la maggiore estensione dello stesso o il maggior sviluppo della linea, previa intesa con l'altra o le altre province.

9. Il provvedimento emanato dall'amministrazione provinciale a conclusione del procedimento di cui al presente articolo comprende la pronuncia regionale di valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza naturalistico ambientale, laddove previste dalla normativa vigente. Fino all'acquisizione della pronuncia di via i termini per la conclusione del procedimento unico restano sospesi.

10. Con il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1 può essere dichiarata la pubblica utilità delle opere.

11. Qualora il progetto sia sottoposto ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) la stessa è acquisita nell'ambito del procedimento unificato.

12. Le modalità di presentazione della istanza di cui al presente articolo e la relativa documentazione, nonché le eventuali ulteriori specificazioni procedurali sono individuate dalla giunta regionale con proprio atto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13. Per gli impianti di cui all'art. 8, comma 1, lettera c) la provincia integra la documentazione presentata dal gestore con una valutazione tecnica effettuata dall'ARPAL relativa all'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

14. La spesa per l'istruttoria tecnica e quelle relative ai rilievi, agli accertamenti ed ai controlli connessi alle verifiche di cui al comma 13 vengono calcolate dalla provincia in base al tariffario regionale. Il gestore deve fornire dimostrazione di avvenuto pagamento a favore dell'ARPAL dei relativi importi prima della determinazione di competenza provinciale di chiusura del procedimento.

Art. 11.

Denuncia di inizio attività

1. Sono soggetti a denuncia di inizio attività a presentare ai competenti uffici comunali i seguenti interventi, purché conformi a quanto stabilito con apposito regolamento regionale redatto ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b):

- a) l'installazione di pannelli solari termici da 20 metri quadrati a 100 metri quadrati;
- b) l'installazione di pannelli solari fotovoltaici di potenza nominale da 3 KW a 10 kw di picco;
- c) gli impianti eolici fino a 5 kw;
- d) le opere di cui all'art. 12, comma 1, lettere a), b) e c).

Art. 12.

Procedure semplificate

1. Non sono soggette ad autorizzazione unica da parte della provincia le opere di seguito indicate:

- a) le opere relative a linee ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica con tensione nominale fino a 5000 V;
- b) le opere relative a linee ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica con tensione nominale superiore a 5000 V e fino a 15000 V la cui lunghezza non superi i 500 metri;
- c) le opere accessorie, le varianti, i rifacimenti degli elettrodotti di tensione nominale fino a 15000 V a condizione che gli interventi stessi non modifichino lo stato dei luoghi;
- d) gli interventi di manutenzione ordinaria degli elettrodotti ivi comprese le sostituzioni di parte dei componenti dell'impianto quali conduttori, sostegni, isolatori, mensole.

2. Per le opere di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 il gestore è tenuto a dare comunicazione preventiva alla provincia almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, unitamente alle valutazioni tecniche dell'ARPAL, in materia di verifica dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

3. La comunicazione preventiva e le relative valutazioni tecniche dell'ARPAL, non sono dovute per le opere relative a linee ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica con tensione nominale fino a 1000 V.

4. Sono altresì soggetti ad obbligo di comunicazione di avvio di attività, da effettuarsi contestualmente all'inizio dei lavori, purché conformi con le previsioni della strumentazione urbanistico territoriale e del regolamento edilizio vigenti e/o operanti in salvaguardia e nel rispetto delle normative di settore, i seguenti interventi:

- a) interventi relativi all'installazione di pannelli solari termici se di sviluppo inferiore a 20 metri quadrati per ogni unità immobiliare;
- b) interventi relativi all'installazione di pannelli solari fotovoltaici di sviluppo inferiore a 20 metri quadrati per ogni unità immobiliare.

5. Per gli interventi di cui al comma 4, la comunicazione, da inviare al comune territorialmente competente, deve essere accompagnata da una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato che illustri le caratteristiche dell'impianto ed asseveri il rispetto delle norme di sicurezza e delle verifiche tecniche del caso (strutturali, statiche ecc.), nonché da una relazione paesaggistica semplificata, ai fini del nulla osta della Soprintendenza, secondo quanto previsto all'art. 13.

6. Laddove le opere di cui al presente art. interessino zone vincolate o qualora per le stesse sia richiesta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza preordinata all'esproprio, imposizione di servitù o dichiarazione di inamovibilità, si applica il procedimento di autorizzazione unica di cui all'art. 10.

Art. 13.

Intesa paesaggistica

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione provvede alla stipula di una intesa con la soprintendenza per definire i contenuti relativi alla relazione paesaggistica semplificata, da allegare alla comunicazione di avvio di attività decreto-legge cui all'art. 12, comma 5.

Art. 14.

Attività libera

1. Costituiscono attività libera l'installazione di caldaie a biomassa per produzione di calore fino a 0,035 MW termici, nonché gli impianti di fonte rinnovabile per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, in applicazione dell'art. 12, comma 5 del decreto legislativo n. 387/2003.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO E IL RISPARMIO ENERGETICO

Art. 15.

Definizioni

1. Ai fini del presente titolo si intende:

- a) per inquinamento luminoso: ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare, oltre il piano dell'orizzonte;
- b) per inquinamento ottico: ogni forma di irradiazione artificiale diretta su superfici o cose cui non è funzionalmente dedicata o per le quali non è richiesta alcuna illuminazione;
- c) per regolamento dell'illuminazione: il regolamento redatto dalle amministrazioni comunali che accerta la consistenza e lo stato di manutenzione degli impianti presenti nel territorio di competenza e pianifica le nuove installazioni, la manutenzione, la sostituzione nonché l'adeguamento di quelle esistenti, in accordo con il presente titolo;
- d) per osservatorio astronomico ed astrofisico: la costruzione adibita in maniera specifica all'osservazione astronomica ai fini scientifici e divulgativi con strumentazione dedicata all'osservazione notturna;
- e) per fascia di rispetto: l'area circoscritta all'osservatorio la cui estensione è determinata dalla categoria dell'osservatorio medesimo.

Art. 16.

Competenze della Regione

1. La Regione, per garantire una omogenea applicazione del presente titolo, in osservanza del piano energetico ambientale regionale (PEAR):

- a) esercita le funzioni di coordinamento ed indirizzo in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici;
- b) coordina la raccolta delle informazioni relative all'applicazione del presente titolo al fine di favorire lo scambio di informazioni in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici;
- c) concede contributi agli enti locali per l'adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna esistenti ai criteri tecnici previsti dal presente titolo;
- d) provvede, con proprio regolamento, a stabilire:
 - 1) requisiti tecnici e le modalità di impiego degli impianti di illuminazione esterni ad integrazione di quanto stabilito all'art. 20;
 - 2) contenuti della certificazione di conformità di cui all'art. 20 e le procedure per la presentazione della stessa ai comuni;
 - 3) le modalità di effettuazione dei controlli di cui all'art. 23;
- e) predispone ed aggiorna l'elenco degli osservatori e delle aree naturali protette, individuandone le relative zone di protezione.

Art. 17.

Competenze delle province

1. Le province:

- a) esercitano il controllo sul corretto e razionale uso dell'energia elettrica;
- b) adeguano gli impianti di illuminazione esterna di propria competenza al presente titolo;
- c) esercitano le funzioni di vigilanza sui comuni circa l'ottemperanza alle disposizioni di cui al presente titolo;
- d) promuovono, anche con il concorso degli enti/organismi a diverso titolo interessati dalle presenti disposizioni, corsi di formazione ed aggiornamento tecnico e professionale per tecnici con competenze nell'ambito dell'illuminazione.

Art. 18.

Competenze dei comuni

1. I comuni:

- a) adeguano il regolamento edilizio alle disposizioni del presente titolo;
- b) si dotano, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, del regolamento comunale di illuminazione di cui all'art. 15, comma 1, lettera c);
- c) adeguano gli impianti di illuminazione esterna di propria competenza al presente titolo;
- d) ricevono i certificati di conformità di tutti gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario;
- e) controllano che gli impianti di illuminazione, anche dei privati e quelli a scopo pubblicitario, siano conformi alla presente legge;
- f) comminano le sanzioni di cui all'art. 33.

Art. 19.

Aree a più elevata sensibilità

1. Sono tutelati dal presente titolo gli osservatori astronomici ed astrofisici professionali e non professionali che svolgano ricerca e divulgazione scientifica, nonché le aree naturali protette.
2. La giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge individua, anche mediante adeguate cartografie, le aree del territorio regionale che presentano una elevata sensibilità all'inquinamento luminoso. Ricadono in tali aree quelle nelle quali sono presenti osservatori di cui al comma 1 individuati su indicazione della società astronomica italiana (SAI) e dell'unione astrofili italiani (UAI) nonché le aree naturali protette.
3. Le aree di cui al comma 2 devono avere una estensione di raggio minimo, fatti salvi i confini regionali, di:
 - a) 10 chilometri per gli osservatori professionali;
 - b) 5 chilometri per gli osservatori non professionali;
 - c) estese quanto i confini delle aree naturali protette così come delimitate dalla vigente legislazione.
4. Nelle aree di cui al comma 2 tutti gli apparecchi non rispondenti alle norme del presente titolo esistenti alla data di entrata in vigore della stessa, vanno adattati o sostituiti o comunque dotati entro e non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di idonei dispositivi in grado di contenere e dirigere a terra il flusso luminoso.

Art. 20.

Requisiti tecnici degli impianti di illuminazione

1. Tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna pubblica e privata con potenza installata individuata con il regolamento di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) devono essere corredati di certificazione di conformità alla presente legge e devono essere:
 - a) costituiti da apparecchi illuminanti aventi una intensità luminosa massima di 0 candele (cd) per 1000 lumen di flusso luminoso totale emesso a 90 gradi e oltre, o conseguire tale risultato con opportuni sistemi di schermatura;

b) equipaggiati di lampade al sodio ad alta e bassa pressione, ovvero di lampade con almeno analoga efficienza in relazione allo stato della tecnologia e dell'applicazione;

c) realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media mantenuta previsto dalle norme di sicurezza, qualora esistenti, o, in assenza di queste, valori di luminanza media mantenuta omogenei e, in ogni caso, contenuti entro il valore medio, di una candela al metro quadrato;

d) realizzati ottimizzando l'efficienza degli stessi e quindi impiegando, a parità di luminanza, apparecchi che conseguono impegni ridotti di potenza elettrica e condizioni ottimali di interesse dei punti luce;

e) provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre, entro l'orario stabilito con atti delle amministrazioni comunali, l'emissione di luci degli impianti in misura non inferiore al trenta per cento rispetto al pieno regime di operatività. La riduzione non va applicata qualora le condizioni d'uso della superficie illuminata siano tali da comprometterne la sicurezza.

2. I requisiti di cui al comma 1 non si applicano per le sorgenti di luce già strutturalmente protette, come porticati, gallerie ed in genere tutte le installazioni che per loro posizionamento non possono diffondere la luce verso l'alto, per quelle in impianti con emissione complessiva al di sopra del piano dell'orizzonte non superiore a 2250 lumen, costituiti da sorgenti di luce con flusso totale emesso in ogni direzione non superiore a 1500 lumen cada una, per quelle di uso temporaneo che vengono spente entro le ore venti nel periodo di ora solare ed entro le ventidue nel periodo di ora legale e per gli impianti di modesta entità.

3. L'illuminazione di impianti sportivi deve essere realizzata in modo da evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti. Per tali impianti, per i quali è comunque richiesto lo spegnimento all'ultimazione dell'attività sportiva, è comunque consentito l'impiego di lampade diverse da quelle previste al comma 1, lettera b).

4. È fatto divieto di usare fasci di luce roteanti o fissi a scopo pubblicitario e qualsiasi sistema di illuminazione del paesaggio.

5. L'illuminazione degli edifici deve avvenire di norma dall'alto verso il basso. Solo in caso di illuminazione di edifici classificati di interesse storico architettonico e monumentale e di quelli di pregio storico e culturale i fasci di luce possono essere orientati dal basso verso l'alto. In tal caso devono essere utilizzate basse potenze e, se necessari dispositivi di contenimento del flusso luminoso disperso con schermi o alette paraluce.

6. Le disposizioni di cui al presente art. possono essere derogate con atto motivato delle amministrazioni locali qualora vi siano esigenze di riduzione dei fenomeni criminosi in zone urbane particolari.

Art. 21.

Esclusioni

1. Non sono soggette alle disposizioni del presente titolo le seguenti installazioni:

- a) i fari costieri;
- b) gli impianti di illuminazione di carceri, insediamenti militari e di pubblica sicurezza;
- c) i porti e gli aeroporti;
- d) gli impianti temporanei, purché destinati ad impieghi di protezione, sicurezza o per interventi di emergenza e gli impianti destinati alla sicurezza passiva dell'edificio;
- e) gli impianti per le manifestazioni all'aperto con carattere di temporaneità, regolarmente autorizzate dai comuni;
- f) le luminarie natalizie e per le feste patronali.

Art. 22.

Aggiornamento dei requisiti tecnici

1. Alle modifiche ed integrazioni dei requisiti tecnici e delle modalità d'impiego degli impianti di illuminazione di cui all'art. 20 provvede la Regione con proprio regolamento.

Art. 23.

Vigilanza

1. Gli enti competenti alla vigilanza ed al controllo possono effettuare in qualunque momento sopralluoghi e misurazioni allo scopo di determinare la qualità e quantità delle emissioni luminose, eventualmente con il supporto di ARPAL secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'art. 16, comma 1, lettera d).

TITOLO IV

RENDIMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI

Art. 24.

Definizioni

1. Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni già individuate dal decreto legislativo n. 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 25.

Competenze della Regione

1. La Regione, in attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia e del decreto legislativo n. 192/2005 provvede alle seguenti attività:

- a) raccolta e aggiornamento dei dati e delle informazioni relativi agli usi finali dell'energia in edilizia su scala regionale;
- b) monitoraggio dell'attuazione della legislazione regionale e nazionale vigente in materia, del raggiungimento degli obiettivi e delle problematiche inerenti;
- c) studio per lo sviluppo e l'evoluzione del quadro legislativo e regolamentare in materia per consentire gli adeguamenti necessari allo sviluppo del mercato, nel rispetto delle esigenze dei cittadini;
- d) analisi e valutazione degli aspetti energetici ed ambientali del processo edilizio, con particolare attenzione alle nuove tecnologie;
- e) proposte di provvedimenti e misure necessarie per uno sviluppo organico della normativa energetica nazionale per l'uso efficiente dell'energia nel settore civile.

2. La Regione disciplina:

- a) i criteri per il contenimento dei consumi di energia in relazione alla tipologia ed alla destinazione d'uso degli edifici;
- b) la metodologia per il calcolo del rendimento energetico degli edifici;
- c) l'applicazione di requisiti minimi e le prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione;
- d) l'applicazione di requisiti minimi e le prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione;
- e) i criteri e le caratteristiche della certificazione energetica degli edifici;
- f) requisiti professionali e le modalità di accreditamento degli esperti abilitati alla certificazione energetica degli edifici;
- g) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore.

Art. 26.

Rendimento energetico degli edifici

1. La progettazione e la realizzazione degli edifici di nuova costruzione e delle opere di ristrutturazione degli edifici deve avvenire in modo da contenere la necessità di consumo di energia, in relazione al progresso tecnologico ed in modo efficiente rispetto ai costi da sostenere, nel rispetto dei requisiti minimi di rendimento e delle prescrizioni specifiche previste nel regolamento di cui all'art. 29 e tenuto conto dei seguenti criteri:

- a) nel caso di nuova realizzazione devono essere applicati integralmente i requisiti minimi di rendimento e le prescrizioni specifiche previste dal regolamento di cui all'art. 29;
- b) nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti è prevista una applicazione integrale a tutto l'edificio nel caso di:

1) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici di superficie superiore a 1000 metri quadrati;

2) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti di superficie superiore a 1000 metri quadrati;

c) nel caso di ampliamento volumetricamente superiore al venti per cento dell'edificio esistente, qualora dall'intervento risulti un aumento di superficie utile superiore ai 15 metri quadrati, è prevista una applicazione integrale limitatamente al solo ampliamento dell'edificio;

d) nel caso di ristrutturazioni totali o parziali e manutenzione straordinaria dell'involucro dell'edificio diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), l'applicazione è limitata al rispetto di specifiche prescrizioni.

Art. 27.

Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili

1. Negli edifici di nuova costruzione deve essere prevista l'installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda, salvo comprovati impedimenti tecnici, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento di cui all'art. 29.

2. Gli impianti di cui al comma 1 sono dimensionati in modo da garantire la copertura del fabbisogno annuo di acqua calda ad uso sanitario non inferiore al trenta per cento.

3. Per i nuovi edifici a qualunque uso adibiti è verificata in via prioritaria l'opportunità del ricorso a fonti di energia rinnovabile per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici per il riscaldamento, il condizionamento, l'illuminazione e la produzione di acqua calda.

Art. 28.

Certificazione energetica degli edifici

1. Ogni edificio di nuova costruzione nonché ogni edificio esistente di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati oggetto di ristrutturazione edilizia integrale di cui all'art. 26, comma 1, lettera b) deve essere dotato di attestato di certificazione energetica, a cura del costruttore e redatto secondo quanto stabilito dal regolamento di cui all'art. 29.

2. Ogni immobile che non ricada nel campo di applicazione di cui al comma 1 deve essere dotato, all'atto della compravendita o della locazione, di attestato di certificazione energetica secondo le seguenti scadenze:

- a) entro sei mesi dall'emanazione del regolamento di cui all'art. 29 per gli edifici superiori a 1000 metri quadrati;
- b) entro dodici mesi dall'emanazione del regolamento di cui all'art. 29 per gli edifici fino a 1000 metri quadrati;
- c) entro diciotto mesi dall'emanazione del regolamento di cui all'art. 29 per le singole unità immobiliari.

3. Nel caso di compravendita di immobile l'attestato di certificazione energetica è allegato all'atto di compravendita.

4. Nel caso di locazione l'attestato di certificazione energetica è messo a disposizione del locatario dal proprietario in copia conforme all'originale in suo possesso.

5. La certificazione per unità immobiliari facenti parte di uno stesso fabbricato, quali gli appartamenti di un condominio, può fondarsi, oltre che sulla valutazione dell'unità immobiliare interessata:

- a) su una certificazione comune dell'intero edificio per i fabbricati dotati di un impianto termico centralizzato;
- b) sulla valutazione di un'altra unità immobiliare rappresentativa dello stesso fabbricato e della stessa tipologia.

6. L'attestato di certificazione energetica ha una durata massima di dieci anni ed è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell'edificio o dell'impianto.

7. L'attestato di certificazione energetica deve avere i contenuti previsti dal regolamento di cui all'art. 29, comprendenti, fra l'altro, i valori di efficienza energetica vigenti a norma di legge e i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio. L'attestato di certificazione energetica dovrà inoltre essere conforme al modello contenuto nello stesso regolamento.

8. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico la cui metratura totale supera i 1.000 metri quadrati, l'attestato di certificazione energetica è affisso nell'edificio cui si riferisce in un luogo facilmente visibile al pubblico.

Art. 29.

Regolamento

1. La giunta regionale, previo parere obbligatorio della commissione consiliare competente, approva un apposito regolamento, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, che definisce:

- a) i criteri per il contenimento dei consumi di energia;
- b) i requisiti minimi di rendimento, le prescrizioni specifiche, la metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici, i criteri e le modalità per la certificazione energetica degli edifici, le modalità di attuazione degli accertamenti e delle ispezioni sulle prestazioni energetiche degli edifici;
- c) la procedura per la richiesta ed il rilascio dell'attestato di certificazione energetica.

Art. 30.

Professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica degli edifici

1. La Regione istituisce l'elenco dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica secondo modalità stabilite con deliberazione della giunta regionale.

Art. 31.

Accertamenti ed ispezioni

1. Il comune, anche avvalendosi di ARPAL, dispone annualmente, per almeno il cinque per cento degli edifici di nuova costruzione o in ristrutturazione, ai sensi dell'art. 26, accertamenti ed ispezioni in corso d'opera volti a verificare la conformità delle opere con quanto stabilito dal regolamento di cui all'art. 29.

2. La Regione, anche avvalendosi di are, verifica l'idoneità della certificazione energetica secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 29.

3. Le funzioni ispettive previste dal decreto legislativo n. 192/2005 e successive modifiche e integrazioni sono attribuite alle province che le svolgono secondo le modalità individuate dal regolamento di cui all'art. 29.

Art. 32.

Esercizio, manutenzione ed ispezione degli impianti termici

1. L'esercizio, la manutenzione e le ispezioni degli impianti termici sono disciplinati dalla normativa nazionale in materia.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 33.

Sanzioni

1. La giunta regionale, in caso di inerzia da parte degli enti attuatori nella realizzazione degli interventi inseriti nel Programma di cui all'art. 3, comma 4, può disporre, previa diffida, la revoca anche parziale del contributo concesso.

2. In caso di svolgimento dell'attività di produzione di energia senza il rispetto dei limiti minimi obbligatori di cui all'art. 6, comma 1 si applica una sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 5.000,00 per ogni megawatt termico di potenza nominale dell'impianto superiore a quello stabilito.

3. In caso di mancata realizzazione del programma di adeguamento di cui all'art. 6, comma 3, approvato ai sensi del comma 4 del medesimo art. entro il termine dello stesso stabilito, si applica una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 ad euro 50.000,00. Tale sanzione è raddoppiata se l'impresa non realizza il programma entro l'ulteriore termine assegnato dalla Regione dopo l'irrogazione della prima sanzione.

4. La costruzione e l'esercizio degli impianti di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 10, comma 1, o a condizioni difformi da quelle previste nel titolo autorizzatorio comporta la applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 10.000,00.

5. La mancata trasmissione della DIA prevista dall'art. 11 o della comunicazione prevista dall'art. 12, comma 2, comporta la applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.000,00.

6. All'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 provvede ARPAL secondo le procedure di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45, (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o sub delegati).

7. Nel caso in cui al comma 4, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, i gestori sono tenuti alla immediata rimozione degli impianti. Qualora questi non provvedano, gli interventi sono realizzati d'ufficio dal comune, con addebito delle relative spese ai gestori.

8. Chiunque realizza nuovi impianti di illuminazione pubblica o privata in difformità a quanto previsto dal titolo III è punito, previa diffida a provvedere all'adeguamento entro sessanta giorni, con la sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 500,00 per punto luce, fermo restando l'obbligo allo spegnimento di ciascun punto luce difforme sino all'adeguamento che deve essere effettuato dal proprietario dello stesso.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono comminate dai comandi di Polizia municipale competenti per territorio e sono impiegate dai comuni per l'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica ai criteri di cui al presente titolo.

10. Il costruttore che non consegna al proprietario, contestualmente all'immobile, l'originale della certificazione energetica di cui all'art. 28, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 15, comma 7 del decreto legislativo n. 192/2005 e successive modifiche e integrazioni.

11. Il professionista abilitato al rilascio dell'attestato di certificazione energetica di cui all'art. 28, che rilascia un attestato non veritiero o dichiara un impedimento all'installazione di un impianto solare termico di cui all'art. 27, comma 1 non veritiero, è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 15, comma 2 del decreto legislativo n. 192/2005 e successive modifiche e integrazioni.

12. In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'art. 28, comma 3, il contratto è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall'acquirente.

13. In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'art. 28, comma 4, il contratto è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal conduttore.

14. All'accertamento e alla contestazione delle sanzioni di cui ai commi 10 e 11 provvedono i comuni competenti per territorio.

15. Per i casi non previsti dalla presente legge, si applicano le sanzioni di cui alla normativa nazionale di riferimento.

Art. 34.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2007:

- prelevamento di quota di euro 100.000,00 in termini di competenza e di cassa dall'U.P.B. 18.107 «Fondo speciale di parte corrente»;
- prelevamento di quota di euro 200.000,00 in termini di competenza e di cassa dall'U.P.B. 18.207 «Fondo speciale di conto capitale»;
- iscrizione dello stanziamento di euro 100.000,00 in termini di competenza e di cassa all'U.P.B. 4.116 «Energia»;
- iscrizione dello stanziamento di euro 200.000,00 in termini di competenza e di cassa all'U.P.B. 4.216 «Energia».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 35.

Norme transitorie

1. La giunta regionale provvede alla predisposizione del nuovo PEAR secondo le disposizioni della presente legge entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della stessa.

2. Nelle more della individuazione delle modalità di presentazione delle istanze di cui all'art. 10, comma 12, si applicano le disposizioni già vigenti in materia.

Art. 36.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18, (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modifiche ed integrazioni:

- a) la lettera b) del comma 3 dell'art. 19;
- b) l'art. 72-quater;
- c) i commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 72-duodecies;
- d) il punto 2 della lettera a) del comma 1 dell'art. 72-quaterdecies;
- e) gli articoli 103, 104, 105, 106, 107, 108 e 109.

2. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 72-quaterdecies sono sopresse le parole «e 72-duodecies, comma 7».

3. È abrogata la lettera e) del comma 5 dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38, (disciplina della valutazione di impatto ambientale).

4. È da intendersi abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 29 maggio 2007

Il Presidente: BURLANDO

07R0398

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
17 gennaio 2007, n. 011/Pres.

Regolamento gestione beni mobili della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 7 febbraio 2007)

IL PRESIDENTE

Premesso che ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 come da ultimo modificato ed integrato dall'art. 1, comma 3 della legge regionale 30 aprile 2003 n. 12, l'amministrazione regionale ha provveduto ad un organico riordino della materia relativa alla gestione dei beni mobili regionali;

Visto il Regolamento per la gestione dei beni mobili della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, approvato con decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2004, n. 0197/Pres., successivamente modificato con decreto del Presidente della Regione 16 giugno 2005, n. 0177/Pres.;

Atteso che si rende necessario apportare modifiche al suddetto regolamento per adeguarlo alle esigenze nel frattempo emerse in capo all'Amministrazione e quindi per consentire una gestione dei beni mobili regionali più agevole e tempestiva;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto regionale;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3076 di data 15 dicembre 2006;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento gestione beni mobili della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Regolamento gestione beni mobili della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia**Art. 1.***Acquisizione beni mobili*

1. I beni mobili acquisiti dall'Amministrazione regionale vengono annotati in appositi registri anche mediante adeguati strumenti informatici.

2. L'iscrizione nei registri avviene sulla base del titolo di proprietà del bene ed a seguito del collaudo o dell'accertata regolare fornitura.

Art. 2.*Iscrizione nell'inventario beni mobili*

1. I beni mobili elencati nell'allegata tabella «A» vengono iscritti nell'inventario secondo le rispettive categorie, mediante l'utilizzo di adeguati strumenti informatici.

2. L'inventario dei beni mobili evidenzia:

- a) la denominazione e descrizione dei beni;
- b) la quantità dei beni;
- c) il loro valore determinato in base al prezzo di acquisto o, in mancanza di questo, di stima;
- d) il numero progressivo d'identificazione distinto per categoria;
- e) l'indicazione degli uffici nei quali i beni si trovano.

3. All'atto dell'assunzione in carico sono riportati i dati contabili relativi al bene quali il capitolo su cui grava la spesa e l'esercizio finanziario interessato, conto competenza o residui.

4. I dati inseriti devono consentire l'accertamento:

- a) del coefficiente di rivalutazione annuale;
- b) del valore di rivalutazione annuale;
- c) del valore residuo dei beni.

Art. 3.*Rivalutazione beni mobili*

1. La rivalutazione dei beni iscritti in inventario, ad esclusione di quadri, sculture, oggetti d'arte, avviene il 31 dicembre di ogni anno mediante la riduzione del 20 per cento del valore iniziale di ogni singolo bene.

2. La rivalutazione opera dal primo giorno del secondo esercizio finanziario successivo a quello di acquisizione del bene.

3. I beni di categoria V vengono rivalutati del 15 per cento annuo.

4. I beni, il cui utilizzo è necessario per la continuità di rilievi o misurazioni specifiche, valutata la loro natura, sono soggetti a rivalutazione annua del 5 per cento.

Art. 4.*Scarico beni mobili*

1. Le variazioni che si verificano nella consistenza dei beni, per aumenti o per diminuzioni, devono essere registrate nell'inventario e giustificate mediante dichiarazioni di assunzioni in carico o scarico numerate progressivamente, in via informatica, previo decreto del Consegnatario.

2. Per i beni a valore zero lo scarico sarà effettuato con la stessa procedura.

Art. 5.*Beni mobili iscritti nel registro di carico e scarico*

1. I beni acquisiti dall'Amministrazione regionale con valore non superiore ad euro 50,00 vengono gestiti con registri di carico e scarico.

2. I beni costituenti parte integrante di un arredo anche se di valore non superiore ad euro 50,00 sono iscritti nell'inventario.

3. I beni rivalutati ai sensi dell'art. 3, con valore non superiore ad euro 50,00, vengono derubricati dall'inventario e gestiti con registri di carico e scarico.

4. Il registro di carico e scarico deve evidenziare:

- la denominazione e descrizione dei beni;
- la quantità dei beni;
- il loro valore determinato in base al prezzo di acquisto o in mancanza di questo, di quello di stima, ovvero di rivalutazione;
- l'indicazione degli uffici nei quali i beni si trovano;
- l'indicazione, per i beni di cui al comma 1, dei dati contabili relativi, quali il capitolo su cui grava la spesa e l'esercizio finanziario interessato, conto competenza o residui.

Art. 6.

Acquisizione beni mobili da funzionari delegati

1. I funzionari delegati, responsabili della liquidazione delle fatture relative alla fornitura di beni mobili di cui all'art. 2, anche operanti con fondi fuori bilancio, prima di procedere alla liquidazione, trasmettono la documentazione al Vice-Consegnatario affinché provveda all'iscrizione dei beni nell'inventario regionale, tramite il Servizio consulenza tecnica e consistenza patrimoniale.

2. I beni di cui all'art. 5, comma 1, vengono inseriti nel registro di carico e scarico a cura del Vice-Consegnatario.

Art. 7.

Beni mobili in uso alla Regione

1. I beni mobili in uso alla Regione pervenuti a vario titolo da altri enti, vengono annotati su apposito repertorio informatico.

2. Il repertorio deve evidenziare:

- la denominazione e descrizione dei beni;
- la quantità dei beni;
- il valore ai fini assicurativi;
- l'ubicazione;
- l'indicazione della provenienza nonché del titolo con il quale vengono ceduti all'Amministrazione regionale.

Art. 8.

Consegnatario

1. L'incarico di consegnatario dei beni mobili regionali è affidato al direttore del servizio consulenza tecnica e consistenza patrimoniale.

2. Il consegnatario provvede alla conservazione dei beni mobili in uso presso gli uffici della Regione e alla loro assunzione in carico nell'apposito inventario, della cui regolare tenuta è responsabile.

Art. 9.

Responsabilità

1. Il consegnatario è responsabile dei beni mobili ricevuti in consegna fino all'adozione del provvedimento di scarico.

2. Il trasferimento di beni fra gli uffici dell'amministrazione regionale deve essere preventivamente autorizzato dal consegnatario.

3. In assenza dell'autorizzazione, ogni responsabilità derivante dal trasferimento dei beni grava su chi dispone od effettua tale operazione.

Art. 10.

Conto giudiziale e passaggi di consegna

1. Il consegnatario, agente contabile per materia, gestisce le bollette di carico e scarico in via informatica ed entro il mese di febbraio di ogni anno rende alla Direzione centrale risorse economiche e finanziarie il conto giudiziale costituito dal prospetto delle variazioni patrimoniali intervenute nell'esercizio finanziario scaduto, con i dati finali da riportare a nuovo, nonché copia delle relative bollette di carico e scarico utilizzate.

2. All'atto della nomina del nuovo consegnatario, il consegnatario uscente provvede alla chiusura contabile delle proprie scritture, con le modalità di cui al comma precedente.

3. La consegna al nuovo consegnatario ha luogo sulla base della chiusura contabile effettuata.

4. Il verbale di consegna viene compilato in più esemplari: uno rimane agli atti del Servizio consulenza tecnica e consistenza patrimoniale, uno viene rilasciato al consegnatario uscente, uno a quello subentrante ed uno viene trasmesso alla Direzione centrale risorse economiche e finanziarie.

Art. 11.

Vice-Consegnatari

1. Per i beni situati presso le direzioni, i servizi e gli uffici decentrati le funzioni di vice-consegnatario vengono conferite, su proposta dei dirigenti preposti, a dipendenti di categoria C e D.

2. L'incarico è affidato con decreto del consegnatario.

3. Con l'atto di conferimento dell'incarico di vice-consegnatario deve essere designato anche il dipendente sostituto con pari incarico.

4. Il vice-consegnatario ed il sostituto, con la nomina, assumono la responsabilità della custodia e della conservazione dei beni mobili in uso presso l'ufficio cui sono preposti.

5. Nell'avvicendamento della titolarità tra vice-consegnatari, entro trenta giorni, deve essere redatto apposito verbale dello stato della consistenza dei beni mobili e dell'avvenuta ricognizione. Il verbale deve essere redatto in quattro esemplari: uno per il vice-consegnatario uscente, uno per il vice-consegnatario subentrante, uno per il consegnatario ed uno per la Direzione centrale risorse economiche e finanziarie.

6. I vice-consegnatari rispondono, per quanto attiene all'incarico affidato, direttamente al consegnatario.

7. Il vice-consegnatario provvede a redigere la scheda di stanza, di cui conserva copia dove vengono riportati tutti i beni inventariati, con il numero d'inventario e la categoria, nonché i beni mobili in uso assegnati ai dipendenti che la occupano. La scheda, sottoscritta congiuntamente dal vice-consegnatario e dal dipendente che occupa la stanza, deve venire esposta nella stessa.

8. I dipendenti sono responsabili dei beni loro affidati in consegna.

9. Il vice-consegnatario è il referente del consegnatario per il funzionamento logistico della struttura cui è preposto e provvede, tra l'altro, alla tempestiva segnalazione al Servizio provveditorato di eventuali nuove esigenze di adeguamento di attrezzature, arredi, nuovi forniture di beni.

10. Ogni trasferimento di beni mobili è preventivamente comunicato al vice-consegnatario per i dovuti adempimenti.

Art. 12.

Rinnovo inventario

1. La rinnovazione generale della consistenza dei beni mobili iscritti in inventario è fatta ogni dieci anni od ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità da parte dell'Amministrazione regionale.

Art. 13.

Cessione beni mobili

1. I beni mobili non più utilizzabili dall'Amministrazione regionale sono ceduti a titolo oneroso ovvero, indipendentemente dal valore del bene, a titolo gratuito qualora la cessione avvenga a favore di enti pubblici, nonché di istituzioni e associazioni che esercitano attività sociali, assistenziali, d'istruzione e/o formazione professionale.

2. Gli accertamenti sullo stato d'uso dei beni di cui trattasi sono demandati alla Commissione di cui all'art. 14.

3. Qualora le operazioni di cessione non siano perseguibili in considerazione della vetustà e dello stato d'uso dei beni, valutata la natura nonché il valore degli stessi, il consegnatario, sentita la Commissione di cui all'art. 14, li scarica dall'inventario con decreto e conseguentemente li avvia alla discarica pubblica.

Art. 14.

Commissione di valutazione

1. È istituita, presso la Direzione centrale patrimonio e servizi generali, una Commissione incaricata di esprimere il parere, con redazione di appositi verbali:

a) sull'accertamento dello stato d'uso e sulla valutazione di stima dei beni da cedere o alienare;
b) sulla valutazione del valore dei beni mobili comunque entrati in proprietà dell'Amministrazione regionale a titolo diverso dall'acquisto.

2. Tale Commissione è composta da:

a) il Direttore del Servizio consulenza tecnica e consistenza patrimoniale o suo delegato (Presidente);
b) il Direttore del Servizio Provveditorato o suo delegato;
c) un dipendente della Direzione centrale patrimonio e servizi generali, di categoria D, che funge anche da segretario verbalizzante.

3. Qualora sia necessaria una particolare valutazione tecnica, detta Commissione può avvalersi, su richiesta del Presidente della Commissione, di un esperto con specifica competenza.

4. Nei procedimenti di valutazione, rivalutazione, alienazione, permuta, cessione in comodato, i valori da assegnare ai quadri, sculture, oggetti d'arte iscritti in inventario, sono determinati mediante parere consultivo della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico del Friuli-Venezia Giulia od altro esperto specifico del settore.

Art. 15.

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 16.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) il decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2004, n. 0197/Pres.;
b) il decreto del Presidente della Regione 16 giugno 2005, n. 0177/Pres.

Tabella A
(riferita all'art. 2, comma 1)

Registro inventario.

Agli effetti dell'iscrizione nel Registro inventario, i beni mobili sono suddivisi nelle seguenti categorie:

Categoria I: beni mobili costituenti la dotazione degli uffici o ambienti collegati.

Categoria II: libri ed enciclopedie.

Categoria III: apparecchiature informatiche, foto-cinematografiche, tecniche, strumenti tecnici e di misurazione, attrezzature agricole.

Categoria IV: quadri, sculture ed oggetti d'arte.

Categoria V: armamenti, automezzi, natanti, velivoli ed altri beni mobili iscritti in pubblici registri.

Registro pertinenze immobiliari.

Vengono esclusi dall'inventario ed annotati sul registro pertinenze immobiliari gli impianti fissi e inamovibili che costituiscono pertinenze degli immobili in cui si trovano.

Registro carico/scarico e beni di facile consumo.

Vengono esclusi dall'inventario ed annotati sul registro beni di facile consumo:

a) le materie di consumo, di cancelleria e gli oggetti fragili, cioè quei materiali ed oggetti che, per l'uso continuo, sono destinati ad esaurirsi o a deteriorarsi rapidamente: gli utensili, quindi, di qualsiasi genere, gli oggetti di vetro, terracotta, porcellana o materiale plastico, i posacenere, i cestini;

b) il materiale destinato all'attività promozionale, divulgativa, didattica dell'Amministrazione regionale da considerarsi di normale deperimento;

c) i programmi applicativi (software) a prescindere dal costo, in considerazione del loro uso, della loro rapida obsolescenza e della particolare natura che non consente l'acquisizione della proprietà ma soltanto del «diritto d'uso» del bene;

d) i libri e le pubblicazioni acquistati per essere distribuiti agli impiegati quali strumenti di lavoro;

e) gli accessori d'uso degli autoveicoli ovvero l'attrezzatura costituente parte imprescindibile di beni mobili registrati, atta a consentirne il loro regolare utilizzo. Vengono comunque esclusi dall'inventario i beni acquisiti con fondi di carattere riservato o di rappresentanza.

Visto, il Presidente: ILLY

07R0183

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 febbraio 2007, n. 021/Pres.

Regolamento recante la classificazione delle varietà di vite per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli-Venezia Giulia approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0321/Pres./2003. Approvazione modifiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 21 febbraio 2007)

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Presidente della Regione 2 settembre 2003, n. 0321/Pres. concernente il «Regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli-Venezia Giulia»;

Visto il decreto del direttore generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore del Ministero delle politiche agricole e forestali 7 maggio 2004, recante «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di viti di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000»;

Visto il decreto del direttore generale per la qualità dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole e forestali 2 febbraio 2006, recante «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di viti, di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000, con il quale viene integrato il registro nazionale delle varietà di viti», inserendo all'allegato I, sezione I - vitigni ad uve da vino - al codice 388 la varietà Cividin B. e al codice 390 la varietà Cjanorie N.;

Considerato che i vitigni autoctoni Cividin B. e Cjanorie N. presenti in regione sono caratteristici di alcuni ambiti territoriali e che data la loro peculiarità e la loro identificazione con il territorio, è bene che la loro coltivazione resti circoscritta in tali ambiti e che gli stessi vitigni vengano classificati tra quelli la cui coltivazione è «ammessa»;

Considerato che la coltivazione del vitigno autoctono Vitouska B. rientra tra quelle «consigliate» all'interno della sola provincia di Trieste e che detto vitigno è tipico della zona carsica;

Ritenuto opportuno che anche nella zona carsica della provincia di Gorizia sia prevista la coltivazione di detto vitigno e ciò al fine di non creare sperequazioni tra i produttori delle due province operanti all'interno della stessa zona DOC Carso;

Considerato che il Registro nazionale delle varietà di viti, al codice 206 Refosco nostrano N., riporta quali sinonimi le denominazioni Refosco, Refosco grosso, Refoscone e Malvoise, quest'ultimo ai soli fini della designazione per l'esportazione o per la spedizione verso altri stati membri;

Atteso che il Refosco nostrano è conosciuto da decenni in regione anche con il sinonimo Refosco di Faedis e che a seguito della revisione del suddetto registro da parte del Ministero, il riferimento geografico al nome del comune è stato depennato in quanto ritenuto non compatibile con il dettato del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli;

Ritenuto pertanto necessario modificare la tabella 3 dell'allegato al decreto del Presidente della Regione n. 0321/Pres./2003 aggiornando l'elenco dei sinonimi del vitigno Refosco nostrano;

Considerato che, per mero errore materiale, nella tabella 8 allegata al decreto del Presidente della Regione n. 0321/Pres./2003 il vitigno Forgiarin N. è stato collocato nel gruppo di vitigni a bacca bianca anziché tra quelli a bacca nera;

Atteso che a seguito delle integrazioni del registro nazionale delle varietà di vite si rende necessario modificare, integrare e aggiungere alcune tabelle allegate al decreto del Presidente della Regione n. 0321/Pres./2003;

Sentite le organizzazioni professionali agricole e gli organismi vitivinicoli operanti sul territorio regionale;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2006, n. 0159/Pres., concernente il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3263 dd. 29 dicembre 2006;

Visto il decreto del direttore centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna n. 54 dd. 25 gennaio 2007, con il quale, nell'apportare correzioni alla deliberazione della giunta regionale n. 3263 dd. 29 dicembre 2006 dovute a mero errore materiale, si precisa che la tabella n. 7 deve considerarsi non più allegata al regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0321/Pres./2003 di cui quindi non costituisce più parte integrante e sostanziale;

Decreta:

1. Sono approvate le modifiche al «Regolamento recante la classificazione delle varietà di vite per uve da vino coltivabili nella regione Friuli-Venezia Giulia» approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0321/Pres./2003 nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare dette disposizioni quali modifiche a regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Modifiche al regolamento recante la classificazione delle varietà di vite per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli-Venezia Giulia - approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0321/Pres./2003.

Art. 1.

*Modifiche all'art. 3
del decreto del Presidente della Regione n. 0321/2003*

1. Il comma 6 dell'art. 3 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 2 settembre 2003, n. 0321/Pres. è sostituito dal seguente:

«6. Le varietà di viti per uve da vino la cui coltivazione è ammissibile limitatamente agli specifici bacini vitivinicoli sono quelle riportate nelle tabelle 8, 9 e 10 allegate al presente regolamento».

Art. 2.

*Modifiche alle tabelle
allegate al decreto del Presidente della Regione n. 0321/2003*

1. Le tabelle 3 e 8 previste dall'art. 3, rispettivamente ai commi 5 e 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 2 settembre 2003, n. 0321/Pres. sono sostituite dalle nuove tabelle 3 e 8 allegate al presente regolamento.

2. Al regolamento sopra citato sono aggiunte le tabelle 9 e 10 previste dal comma 6 dell'art. 3 nel testo allegato al presente regolamento.

Visto, il Presidente: ILLY

(Omissis).

07R0193

REGIONE SICILIA

LEGGE 19 aprile 2007, n. 8.

Convalida dei concorsi banditi in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 8, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Sicilia n. 17 del 20 aprile 2007)*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Valutazione dei titoli dei candidati

1. Sono fatti salvi i concorsi per soli titoli banditi in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 8, nella parte in cui richiamano, ai fini della valutazione dei titoli dei concorrenti, i decreti assessoriali di cui all'art. 5, comma 3, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12, e all'art. 8 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38, benché non sottoposti a controllo preventivo della Corte dei conti.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 19 aprile 2007

CUFFARO

*Assessore regionale per i beni culturali
ed ambientali e per la pubblica istruzione*
LEANZA

07R0406

LEGGE 19 aprile 2007, n. 9.

Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, recante istituzione dell'Ente lirico regionale Teatro Massimo «Vincenzo Bellini» di Catania.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 17 del 20 aprile 2007)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ente lirico regionale Teatro Massimo «Vincenzo Bellini»

1. All'Ente lirico regionale Teatro Massimo «Vincenzo Bellini» con sede in Catania non si applicano le disposizioni dell'art. 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni.

2. All'Ente lirico di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1986, n. 19

1. Il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, è sostituito dal seguente:

«1. Alla nomina del Sovrintendente provvede il Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, previa designazione del consiglio di amministrazione dell'Ente, che delibera a maggioranza tra nominativi di chiara fama e comprovata esperienza in campo amministrativo e teatrale».

2. Il terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, è sostituito dal seguente:

«3. Il Sovrintendente può essere esonerato dall'incarico per gravi motivi, con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, previa richiesta, obbligatoria e vincolante, espressa dal consiglio di amministrazione dell'Ente, che delibera a maggioranza».

3. Il quinto comma dell'art. 8 della legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, è sostituito dal seguente:

«5. In caso di mancata designazione, entro il termine di cui al quarto comma da parte del consiglio di amministrazione dell'ente, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione propone al Presidente della Regione la nomina del Sovrintendente, scelto tra persone di chiara fama e comprovata esperienza in campo amministrativo e teatrale».

4. Il primo comma dell'art. 9 della legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, è sostituito dal seguente:

«1. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è composto:

a) dal sindaco *pro-tempore* della città di Catania, che lo presiede;

b) da due componenti designati dalla giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;

c) da un componente designato dal presidente della provincia regionale di Catania;

d) da un rappresentante dei lavoratori eletto tra i lavoratori stabilizzati del Teatro Massimo «Vincenzo Bellini» di Catania».

5. Il terzo comma dell'art. 9 della legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, è soppresso.

6. Il sesto comma dell'art. 9 della legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, è sostituito dal seguente:

«6. Ai componenti del consiglio di amministrazione spettano per ogni seduta il trattamento di missione, se dovuto a norma delle vigenti disposizioni, nonché un gettone di presenza il cui importo è determinato con decreto del Presidente della Regione, sentita la giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione».

7. Il secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, è sostituito dal seguente:

«2. Le deliberazioni relative alle lettere a), b) e d), sono inviate all'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione entro il termine di cinque giorni dalla loro adozione e si intendono definitivamente approvate scaduto il termine di trenta giorni senza che sia stato adottato alcun provvedimento».

8. L'art. 11 della legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. — 1. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, ed è composto da tre membri di cui due designati dall'Assessore proponente e uno dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, scelto fra i dirigenti in servizio nell'Assessorato medesimo.

2. I componenti devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

3. Col decreto di nomina è stabilita la misura dei compensi spettanti ai componenti il collegio dei revisori».

9. L'art. 13 della legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. — 1. Il personale dell'Ente è assunto esclusivamente per concorso pubblico. Il trattamento economico e giuridico del personale artistico, tecnico e amministrativo è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai dipendenti dei teatri lirici e sinfonici ed eventualmente da accordi integrativi aziendali deliberati dal consiglio di amministrazione ed inviati per l'approvazione, previo parere dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, al Presidente della Regione, che provvede entro trenta giorni».

Art. 3.

Modifiche all'art. 51 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni

1. All'art. 51 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, sono soppresses le parole «nonché dell'Ente autonomo regionale Teatro Massimo Bellini di Catania».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 19 aprile 2007

CUFFARO

Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione
LEANZA

07R0407

LEGGE 19 aprile 2007, n. 10.

Disposizioni in materia di esercizio di attività nei beni demaniali marittimi.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Sicilia n. 17 del 20 aprile 2007)*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Disposizioni applicative dell'art. 2, comma 3
della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15*

1. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, si applicano a tutte le fattispecie previste dall'art. 1 della medesima legge.

Art. 2.

*Disposizioni in materia di manufatti precari
sul demanio marittimo*

1. I manufatti precari esistenti sul demanio marittimo, destinati all'esercizio delle attività di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, realizzati alla data del 2 dicembre 2005, oggetto di concessione demaniale marittima e che siano stati riconosciuti conformi agli strumenti urbanistici alla stessa data vigenti, possono essere autorizzati anche in deroga ai parametri di altezza, sagoma, cubatura, superficie coperta e fronte mare, previsti dai Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime approvati ai sensi del decreto 25 maggio 2006 dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

2. Resta ferma l'osservanza, da parte dei soggetti concessionari dei beni di cui al comma 1, delle disposizioni previste dalle norme vigenti in materia di sicurezza, igiene e abbattimento delle barriere architettoniche.

Art. 3.

Rinnovo concessioni demaniali marittime

1. Nelle more dell'attivazione degli uffici periferici del demanio marittimo regionale, di cui all'art. 6 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, le concessioni demaniali marittime di durata annuale o quadriennale in scadenza negli anni 2006 e 2007, salvo che non risultino motivi ostativi, sono rinnovate per ulteriori sei anni, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3, della medesima legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, previa istanza del concessionario, pagamento dei canoni concessori, delle imposte erariali e della tassa di registrazione.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 19 aprile 2007

CUFFARO

*Assessore regionale per il territorio
e l'ambiente: INTERLANDI*

07R0408

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GUG-028) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale € 295,00
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale € 162,00

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale € 85,00
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale € 53,00

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 7 0 7 2 8 *

€ 2,00